



201.a Seduta pubblica — mercoledì 23 aprile 1980 — Pomeridiana

Provvedimento n. 1111 — Prot. n. 2142

OGGETTO: PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLA RISORSA TERMALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1975, N. 31.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la nota del Presidente della Giunta regionale datata 9 aprile 1980, prot. n. 5319, con la quale si chiede al Consiglio regionale di approvare il Piano di utilizzazione della risorsa termale ai sensi della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31;

UDITA la relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Giuseppe GREGGIO, nel testo che segue:

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

si conclude con il dibattito odierno il lungo e faticoso iter avviato dal Consiglio regionale quando, nel marzo del 1975, furono approvate le norme per la salvaguardia delle risorse idrotermali euganee e per la disciplina delle attività connesse.

Quella legge, già di per se stessa lungamente dibattuta, prevedeva infatti che la Giunta regionale entro tre mesi predisponesse lo schema preliminare del piano di utilizzazione della risorsa termale; il periodo concesso dalla legge per l'approntamento dello schema di piano si è invero rivelato sproporzionatamente breve rispetto alla vastità dei problemi e alla complessità dei temi da analizzare e da regolamentare con normativa regionale.

Oltre a ciò va dato atto alla Giunta di aver operato, in questa delicata materia, tenendo conto delle specifiche esigenze manifestate dalla Commissione consiliare e dello spirito stesso della legge assicurando la più ampia partecipazione degli Enti locali, delle forze sociali e degli operatori nelle progressive fasi di predisposizione del Piano. A tale proposito occorre ricordare che la conferenza intercomunale, istituita dalla legge per formulare le osservazioni in ordine al Piano, è stata sentita in via preliminare fin dal momento della definizione dei primi lineamenti, il che ha comportato un conseguente prolungamento dei tempi, ma, d'altra parte è per noi garanzia che il documento che oggi ci viene proposto tiene conto delle esigenze e delle volontà emerse in sede locale.

Riteniamo, senza con ciò voler fare del facile trionfalismo, che questo sia uno dei rari documenti di programmazione sui quali si sia avuto un confronto così tempestivo e puntuale ed una partecipazione delle forze locali così costruttivamente impegnate a collaborare con la Regione.

Il Piano delle terme costituisce lo strumento tramite il quale la Regione regolamenta l'uso dell'acqua termale che viene riconosciuta come risorsa, e cioè come bene non rinnovabile, di interesse regionale. Come è noto la legge 31 del 1975, nella quale appunto sono stabiliti i contenuti, le procedure e le direttive per la redazione del Piano, è stata determinata dalla presa di coscienza che il bacino termale era sottoposto ad uno sfruttamento sempre più consistente, dovuto, non già a effettive reali esigenze connesse con l'uso terapeutico dell'acqua termale, quanto piuttosto da situazioni di sperpero e di irrazionale uso del bene.

Con la legge prima e ora con il Piano sono stabilite le norme necessarie per un buon uso della risorsa e quindi per garantire una adeguata risposta alla domanda sanitaria e inoltre con la produttività dell'industria alberghiera-termale anche la salvaguardia dei livelli occupazionali e un afflusso non secondario di valuta pregiata alla nostra regione; basti a tale proposito ricordare che nel 1979 oltre il 50 per cento delle presenze erano di provenienza straniera.

Una delle caratteristiche peculiari di questo Piano è rappresentato dal fatto che in esso vengono riportati ad una visione unitaria le diverse esigenze e problematiche del settore urbanistico di quello minerario oltre a quello sanitario. E' questo un tema rilevante in quanto, in passato, le più gravi limitazioni allo sviluppo dell'area termale erano derivate appunto dal conflitto di contrastanti obiettivi nei due settori; spesso le decisioni riguardanti l'uso della risorsa territorio erano in forte contrasto con

l'obiettivo del buon uso della risorsa mineraria.

In base ai contenuti previsti dalla legge, il Piano deve indicare, tra l'altro, la capacità di produzione e la misura di sfruttamento dell'acqua termale.

E' questo un aspetto sulla quale più impegnativo è stato il dibattito: giova sottolineare come si tratti di una tematica particolarmente difficile per la natura stessa della materia: è chiaro comunque che l'aver regolamentato l'uso dell'acqua termale, e l'aver posto il limite massimo delle quantità d'acqua educibili costituisce di per se stesso una concreta risposta a quanto richiesto dalla legge. Sulla bontà di questa scelta siamo confortati dai buoni risultati che si sono avuti nell'ultimo anno nel quale si sono potute sperimentare le conseguenze di una prima regolamentazione dell'uso dell'acqua; i livelli della falda hanno cessato di decrescere e si è avuta anzi una, sia pur limitata, inversione della tendenza.

Riteniamo opportuno sintetizzare i contenuti più rilevanti del Piano.

La parte urbanistica, che nella stesura oggi all'approvazione, recepisce in larga parte le osservazioni presentate dagli Enti locali, definisce le direttive che debbono essere seguite dai comuni nella formazione o nella revisione dei loro piani regolatori generali.

Le norme urbanistiche riguardano quei contenuti della materia che sono più direttamente collegati con la risorsa termale e pertanto è regolamentata la destinazione d'uso delle aree urbane e, per quanto riguarda le zone libere, vengono date le direttive per la formazione delle aree a riserva naturale o per la salvaguardia del parco.

Tali norme sono tanto più restrittive quanto più è elevato il valore della risorsa da tutelare: così ad esempio i maggiori vincoli sono posti per le aree ove l'acqua termale si presenta con temperatura superiore a 80 gradi e per le aree a parco in quelle di riserva integrale.

Per la parte mineraria — oltre ai risultati a cui si accennava in precedenza e cioè la stabilizzazione della falda nell'intero bacino — con il Piano si regolamentano in modo più restrittivo le norme sulla gestione della risorsa.

La normativa sanitaria, elaborata da illustri clinici, permette una prima ed abbastanza chiara regolamentazione in un settore così complesso come quello degli stabilimenti termali. Tuttavia è stato evidenziato come siano necessari ulteriori indagini sugli aspetti sanitari conseguenti l'utilizzazione della risorsa stessa.

Infatti non appaiono sufficientemente indagati tutti i problemi sanitari degli stabilimenti termali (quali ad esempio i meccanismi d'azione della fangoterapia, la valutazione degli effetti terapeutici, il microclima degli ambienti di cura, le caratteristiche microbiologiche delle acque e dei fanghi a diverse temperature e in diverse condizioni di maturazione e rigenerazione) e pertanto si presenta la necessità di un approfondimento degli studi fatti in questo campo.

Da ultimo mi preme mettere in evidenza un aspetto sul quale si è da qualche parte ritenuto manchevole il Piano; da taluno infatti è stata avanzata l'ipotesi che il Piano potesse e dovesse analizzare i più generali aspetti di natura socio-economica e territoriale.

Tali aspetti sono contenuti proprio nel Programma regionale di sviluppo e del piano territoriale di coordinamento e sarebbe una visione distorta e limitante il sottrarli all'ottica generale, che riguarda l'intera realtà regionale come territorio e come settori, per farne argomenti di un Piano che è invece di settore.

Riteniamo che si sia prodotto un buon Piano, e se un rammarico dobbiamo esprimere, questo non riguarda i contenuti ma piuttosto la necessità di aver dovuto costringere al termine della legislatura un dibattito finale che sarebbe potuto essere più dettagliato.

D'altra parte con il Piano non si è voluto definitivamente chiudere l'argomento: la Giunta è infatti impegnata a approfondire ulteriormente la conoscenza dei diversi aspetti del fenomeno termale; si tratta, come viene detto con la terminologia degli addetti ai lavori, di un Piano-processo che viene progressivamente determinandosi con il progredire delle conoscenze e con le verifiche di validità delle scelte fatte.

Avremo quindi modo, o avranno modo quelli che dopo di noi verranno, di ritornare sull'argomento per convalidare quanto abbiamo fatto di buono e per migliorare ciò che si rivelerà non adeguato agli obiettivi che ci eravamo proposti.

VISTA la legge regionale 20 marzo 1975, n. 31 "Norme per la salvaguardia delle risorse idrotermali euganee e per la disciplina delle attività connesse" la quale prevede l'approvazione di un Piano di utilizzazione della risorsa termale e ne stabilisce i contenuti;

PRESO ATTO che in attuazione a quanto stabilito dall'art. 3 della predetta legge:

- la Giunta regionale in data 15 maggio 1979 ha predisposto uno schema preliminare di piano;
- lo schema di piano è stato inviato in data 16 maggio 1979 alla Conferenza intercomunale istituita ai sensi dell'art. 4 della legge di cui trattasi;
- la Conferenza intercomunale ha trasmesso alla Giunta regionale le proprie osservazioni in ordine ai contenuti dello schema in data 26 luglio 1979;
- il Piano, sentite le competenti commissioni consiliari, è stato adottato dalla Giunta regionale in data 18 dicembre 1979 e comunicato al governo, ai comuni e alle organizzazioni interessate;
- il Piano con le osservazioni degli organismi ed enti è stato trasmesso al Consiglio regionale il 7 gennaio 1980;

RICORDATO che il Piano va approvato con apposita deliberazione del Consiglio regionale da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Con votazione palese,

DELIBERA

di approvare - ai sensi della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31 - il Piano di utilizzazione della risorsa termale nel testo allegato al presente provvedimento del quale fa parte integrante risultante in:

- una relazione
- le norme di attuazione
- la cartografia

Presenti n. 31
Votanti n. 29 - Astenuti 2 (Forti, Savoia)
Voti favorevoli n. 26
Voti contrari n. 3

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Marta



IL PRESIDENTE
Mazzanti





CONSIGLIO REGIONALE

II LEGISLATURA

*ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO CONSILIARE N. 1111 DEL 23 APRILE 1980
RELATIVO A:*

**piano di utilizzazione
della risorsa termale**

**legge regionale 20 marzo 1975,
n. 31**

relazione

INDICE

1 - PREMESSA	Pag.	1
2 - OBIETTIVI DEL PIANO	"	3
3 - LE AREE INTERESSATE DALLE RISORSE IDROTERMALI	"	4
4 - RISORSA IDROTERMALE	"	9
5 - MECCANISMO D'AZIONE DELLA FANGOTERA PIA DEL COMPRESORIO EUGANEO	"	12
6 - REQUISITI STRUTTURALI DEL REPARTO CU- RE DELLO STABILIMENTO TERMALE	"	12
7 - REGOLAMENTO SANITARIO	"	20
8 - CONCLUSIONI	"	24

1 - PREMESSA

La Regione del Veneto, al fine di salvaguardare le risorse idrotermali Euganee e la disciplina delle attività connesse, ha promulgato in data 20 marzo 1975 la Legge n. 31, avente per oggetto "Norme per la salvaguardia delle risorse idrotermali Euganee e per la disciplina delle attività connesse".

La stessa legge prevedeva altresì la realizzazione di studi concernenti la situazione idrogeologica-mineraria del bacino termale e le sue possibilità e modalità di utilizzazione.

La Giunta regionale ha avviato l'iter di formazione del piano affidandone il coordinamento ai propri uffici e utilizzando la consulenza di esperti nei diversi settori interessati dal Piano.

Un momento importante e significativo di tale iter è stato rappresentato dal contributo dato dalla Conferenza intercomunale, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 31/1975, che è stata prima sentita per la definizione preliminare delle linee politico-programmatiche che dovevano costituire lo schema di piano. Successivamente la stessa Conferenza si è espressa sullo schema elaborato presentando delle osservazioni, alcune delle quali sono state recepite dalla Giunta in sede di adozione del piano stesso.

Quindi il piano, a norma dell'art. 3 della suddetta legge, è stato comunicato al Governo, ai Comuni e alle organizzazioni di cui all'art. 35 dello Statuto regionale.

Dalle osservazioni pervenute dagli Enti aventi diritto sono emersi particolari rilievi in ordine soprattutto alla parte urbanistica del piano. Più precisamente veniva diffusamente criti-

cato l'uso generalizzato di norme con natura urbanistica che alteravano la specifica finalità del piano ed esorbitanti la competenza stessa della Regione. Veniva evidenziato l'uso improprio fatto del piano particolareggiato, che unitamente ad altre norme deformava i contenuti urbanistici del piano termale in modo da limitare la autonoma potestà e competenza dei Comuni.

Vista la rilevanza di alcune delle osservazioni prodotte che sono state ritenute valide, si è convenuto di interpretare l'insieme delle medesime come una indicazione complessiva diretta alla totale revisione della parte urbanistica. Recependo tali indicazioni si è operata la rielaborazione della normativa urbanistica e la revisione della cartografia di piano che risultava in parte superflua.

Nella rielaborazione si è tenuto presente che, a' sensi di legge, la Regione deve definire i contenuti di piano tramite direttive da impartire ai Comuni i quali, nella revisione degli strumenti urbanistici dovranno recepire tali direttive traducendole in vincoli di piano. Appare di particolare rilevanza l'aver evitato il carattere transitorio del piano (validità triennale nella precedente stesura), che dava luogo al succedersi di procedure particolarmente gravose e di difficile attuazione per i Comuni che avrebbero dovuto affrontare fra tre anni, il complesso iter di una nuova variante allo strumento urbanistico. Con la presente rielaborazione il piano, nelle scelte principali, è definitivo. Per quanto riguarda le direttive attinenti alla revisione degli strumenti urbanistici, queste vengono definitivamente stabilite con il presente Piano e pertanto i Comuni procedono, sulla base di queste direttive, alla variante dello strumento urbanistico individuando e dimensionando le aree per nuovi stabilimenti termali. Ciò che viene stabilito, sulla base delle risultanze degli studi spe-

cifici sulla risorsa termale, con frequenza triennale è la quantità delle aree termali che dovranno essere inserite nei Programmi pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici.

Per quanto sopraesposto si sono fatte delle scelte in funzione delle caratteristiche della risorsa termale e di quella ambientale e pertanto si è ripartito il territorio in due grandi aree in ordine alla salvaguardia della risorsa termale e a quella della risorsa ambientale.

Nell'area di salvaguardia della risorsa termale, si sono individuati tre distinti ambiti d'intervento che riguardano le aree di salvaguardia integrale, le aree di salvaguardia relativa e le aree di futura espansione, mentre per quanto attiene a quelle di risorsa ambientale, si sono individuati tre distinti ambiti di intervento che riguardano le aree di riserva naturale integrale, le aree a parco di salvaguardia relativa, con destinazione a bosco e prato e quelle agricole di salvaguardia relativa con destinazione a coltura agraria.

Per ognuna di queste si sono impartite direttive che i Comuni dovranno rispettare in sede di formazione o di modifica dello strumento urbanistico, come previsto dalla legge regionale n. 31/1975.

2 - OBIETTIVI DEL PIANO

Innovativo rispetto alla precedente stesura del piano è l'essere intervenuti in modo tale che, nel garantire il perseguimento degli obiettivi di salvaguardia della risorsa termale e ambientale, fosse altresì possibile attivare subito l'operatività dei vari settori connessi all'attività termale.

Avvalendosi di una normativa semplificata riguardante gli adem

pimenti di competenza dei Comuni, ma tuttavia rispondente agli obiettivi di generale interesse contenuti nella legge regionale n. 31/1975, si è operato in modo da suddividere il territorio secondo le caratteristiche geologico-minerarie, naturali e paesag-gistico-ambientali con scelte che si informano agli obiettivi principali del piano finalizzati alla salvaguardia della risorsa termale e alla disciplina delle attività connesse.

Detti obiettivi più precisamente riguardano:

- la salvaguardia integrale delle aree dove è presente la risorsa termale con temperatura uguale o superiore a 80° c. (A1);
- la salvaguardia relativa delle aree dove è presente la risorsa termale con temperatura inferiore a 80° c. (A2);
- la salvaguardia per eventuale futura espansione delle altre aree termali (A3);
- la salvaguardia integrale delle aree di riserva naturale (A4);
- la salvaguardia relativa delle aree a parco, con destinazione a bosco e prato (A5);
- la salvaguardia relativa delle aree agricole, con destinazione a coltura agraria (A6);
- la salvaguardia del bacino termale in ordine alla sua capacità produttiva e all'utilizzazione della risorsa;
- la regolamentazione dei servizi sanitari connessi alle attività termali.

3 - LE AREE INTERESSATE DALLE RISORSE IDROTERMALI

- 3.1 - Con la salvaguardia integrale (A1) delle aree dove è presente la risorsa termale, con temperatura uguale o superiore a 80° c., si è inteso regolare in modo restrittivo i nuovi interventi edificato-

ri innanzitutto riservando prevalentemente tali aree alla destinazione d'uso per strutture termali e inoltre prescrivendo ai Comuni la attuazione dei piani urbanistici generali mediante l'adozione di piani particolareggiati, che consentano la precisa e puntuale delimitazione delle aree destinate a zone termali, o piani di lottizzazione convenzionata.

Si è previsto inoltre che i Comuni indichino nei piani di lottizzazione già convenzionati, ricadenti all'interno della suddetta perimetrazione, i lotti dove l'edificazione residenziale è ammessa.

Comunque anche prima dell'adozione di detti piani è consentita l'edificazione nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, ai sensi della legge 167/1962, nelle aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 865/1971 e nelle zone di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente secondo la normativa di cui al titolo IV della legge 457/1978.

3.2 - Con la salvaguardia relativa (A2), delle aree dove è presente la risorsa termale con temperatura inferiore a 80°C., si è data ai Comuni la possibilità di destinare, tali aree, tramite la revisione degli strumenti urbanistici, oltre che per l'uso termale anche per quello residenziale e di servizio; saranno i Comuni inoltre a decidere su quali porzioni di tali aree sarà da prevedere l'uso di piani esecutivi.

Prima dell'adozione dei piani attuativi valgono, in modo analogo a quanto previsto precedentemente, le medesime possibilità edificatorie indicate per le aree a salvaguardia integrale.

In sede di formazione o di revisione dello strumento urbanistico, i Comuni debbono inoltre, nelle aree parzialmente edificate di tipo A1 e A2 verificare se gli spazi pubblici e per attività

collettive rispondono agli standards prescritti, se ciò non fosse, le aree ancora libere dovranno essere riservate per l'adeguamento degli standards.

- 3.3 - Per salvaguardare la possibilità di futuri insediamenti termali si sono individuate le aree (A3) dove la risorsa termale è presente con temperatura uguale o superiore a 60°c., nelle zone di pianura, destinate dagli strumenti urbanistici ad usi agricoli. I Comuni, a tale fine, in sede di formazione o revisione dello strumento urbanistico, dovranno accentuare il carattere rurale di dette aree, vietando, nel rispetto della vigente legislazione, alcuni tipi di insediamento che potrebbero pregiudicare la futura eventuale edificabilità.

Operando in tal senso si è inteso favorire, con direttive finalizzate, la possibilità di sviluppo termale in relazione alla domanda nel settore, alla piena occupazione, alla difesa dei livelli occupazionali, e soprattutto, alle risultanze degli studi sulla disponibilità della risorsa termale che la Regione dovrà effettuare entro il triennio.

La gradualità e la programmaticità dello sviluppo termale con l'edificabilità di nuovi stabilimenti termali sono garantite dai programmi pluriennali di attuazione che i Comuni sono tenuti ad adottare, in base alla vigente legislazione urbanistica (art. 13 legge 10/1977).

Come detto in precedenza, la Regione stabilisce, con cadenza triennale, il numero di nuovi posti letto in stabilimenti termali da realizzare nel triennio successivo, conseguentemente i Comuni, determinano l'ampiezza della porzione di zona termale, già prevista nello strumento urbanistico, da includere nel Programma pluriennale.

3.4 - Il particolare interesse ambientale e naturale, sia in ordine alla vegetazione che alla geologia, che alcune zone collinari e pedecollinari comprese nel piano di utilizzazione della risorsa termale, hanno determinato la necessità di individuare e tutelare tali luoghi, che vengono denominati nel Piano, "Aree di riserva naturale (A4)", e per i quali vengono definite specifiche direttive ai Comuni.

Pertanto, in una prospettiva di acquisizione al patrimonio pubblico di tali aree, che rappresentano, appunto per le loro particolari caratteristiche, porzioni di limitata entità, si è impartita ai Comuni la direttiva con la quale, in sede di formazione o revisione degli strumenti urbanistici generali, tali aree siano da assimilare per quanto attiene ai vincoli e alla possibilità di esproprio a quelle per spazi pubblici.

3.5 - In relazione alla tutela dell'ambiente e per consentire attività ricreative, si sono inoltre individuate, in porzioni di territorio collinare interessato prevalentemente dalla presenza di boschi, le aree destinate a parco di salvaguardia relativa (A5).

In dette aree le attività ricreative sono consentite compatibilmente all'esercizio delle attività agricole e silvopastorali.

I Comuni, in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici dovranno prevedere la possibilità che vengano realizzate aree di utenza collettiva. Nelle aree A5 è consentita l'edificazione di case rurali secondo i parametri stabiliti dalla legge regionale n. 58/1978 e il recupero del patrimonio edilizio esistente, mentre sono vietati gli interventi edificatori che non si armonizzino con le caratteristiche a parco di dette aree.

3.6 - Con la salvaguardia relativa delle aree agricole (A6) si completa il quadro di tutela della risorsa ambientale.

Trattasi di aree collinari e pedecollinari, queste ultime individuate in modo da assicurare ambiti di rispetto limitrofi a quelli collinari, interessate dalla presenza di colture agrarie di particolare interesse paesaggistico e ambientale.

In esse può inoltre essere svolta attività silvopastorale e sono consentite attività ricreative in aree destinate, dal piano ambientale, ad utenza collettiva. In dette aree, i Comuni, in sede di formazione o revisione dello strumento urbanistico, sono tenuti ad osservare, per la nuova edificazione, direttive tendenti a regolare in modo contenuto e qualificato gli interventi edificatori.

3.7 - Infine, si è avvertita la necessità di porre in essere direttive finalizzate all'adozione e attuazione del Piano ambientale.

La particolarità del bene trattato ne ha consigliato l'inserimento. Con la previsione di detto piano si intende, con un unico strumento raccordare in modo omogeneo ed unitario le singole situazioni riferite ad aree di riserva naturale (A4), quelle a parco di salvaguardia relativa (A5) e quelle agricole di salvaguardia relativa (A6). L'art. 14 del piano termale ne prevede la costituzione impegnando il Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei come ente attuatore e gestore.

Una serie di direttive ne prescrive la specificità dei contenuti in ordine all'assetto territoriale e alle attrezzature in esso da prevedere. Si tratta di un momento importante e qualificante rivolto non solo verso il completamento dell'assetto urbanistico delle zone interessate dal piano termale ma di una più ampia e generale attenzione rivolta alla tutela, al miglioramento e alla qualificazione del territorio in relazione all'intera regione.

4- RISORSA IDROTERMALE

Dagli studi svolti per conto della Giunta Regionale sulle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del termalismo Euganeo, è stato possibile definire uno schema indicativo e orientativo del circuito idrotermale che interessa il sottosuolo della zona euganea.

Escluso che le acque termo-minerali siano legate in qualche modo ai fenomeni vulcanici o che siano derivate da acque marine o salmastre fossili, si è accertato che trattasi di acque meteoriche, piovute su un bacino idrologico superficiale di quota media attorno ai 1.500. Tali acque scendono a forti profondità (2.500 - 3.000 m.) e si riscaldano a causa del normale gradiente geotermico. La zona più vicina che potrebbe avere i caratteri geologici e topografici necessari e sufficienti per rappresentare l'area di alimentazione e di infiltrazione sembra si possa individuare nel territorio delle Piccole Dolomiti; recenti ricerche sembrano indicare invece zone più lontane.

Il tempo necessario per compiere il tragitto tra la zona di alimentazione e la zona di risalita (area euganea) sembra si possa valutare in oltre 25 anni.

In base alle differenti caratteristiche chimiche delle acque, spiegabili appunto con la presenza di circuiti sotterranei differenti, sono stati individuati tre zone termali o distretti nelle aree di:

- Abano Terme e Teolo;
- Montegrotto Terme;
- Galzigno Terme e Battaglia Terme;

con una prevedibile situazione di interferenza tra gli stessi distretti.

L'area termale inoltre, è stata suddivisa in sub-aree, all'interno delle quali, sono già state captate, o si possono captare, acque ad eguale temperatura. Tali aree sono state classificate in:

- a) aree con temperatura dell'acqua uguale o superiore agli 80°C;
- b) aree con temperatura dell'acqua compresa fra 70 e 79°C;
- c) aree con temperatura dell'acqua compresa fra 60 e 69°C;
- d) aree con temperatura dell'acqua compresa fra 50 e 59°C;
- e) aree con temperatura dell'acqua inferiore a 50°C;

Le acque termali comprese fra 65° e 80° C sono quelle attualmente più sfruttate per scopi terapeutici.

Le aree dove l'acqua ha una temperatura inferiore ai 65°C sono da considerarsi come zone di riferimento per future ricerche.

L'installazione nel bacino termale euganeo, da parte della Regione, di 6 idrometrografi ha permesso di rilevare una situazione critica per il distretto di Abano e Teolo, dove il livello idrostatico è attorno ai 30 metri dal Piano campagna meno pesante per il distretto di Montegrotto, con livello idrostatico attorno agli 8 metri, ed infine migliore per il distretto di Battaglia Terme e Galzignano Terme, con livello idrostatico sopra il piano campagna.

Per il mantenimento della risorsa termale si rende necessario, in questa fase del piano, non superare la condizione di equilibrio nei diversi distretti tra le quantità di acqua edotta e quella di alimentazione del bacino euganeo.

In applicazione della L.R. 20.3.1975, n. 31, art. 12 lett. b), con deliberazione della Giunta n. 1088 del 6.3.1979 sono stati fissati i quantitativi massimi di acqua educibile nei diversi perio-

di dell'anno, da parte dei concessionari termali. Tali quantitativi, sempre in conformità alle indicazioni della conferenza intercomunale, sono stati fissati in litri 3, al minuto primo, per posto letto, per il periodo di apertura degli stabilimenti termali e litri 1,2, al minuto primo per posto letto, per il periodo di chiusura.

Nelle norme di attuazione, particolare importanza assume il blocco delle aree non soggette a vincoli minerari, ricadenti nelle zone termali con temperatura superiore a 70°C. che possono essere utilizzate per nuove perforazioni necessarie ad alimentare alcuni stabilimenti carenti di acqua termale o per la sostituzione dei pozzi che pescano nelle sabbie.

Inoltre è stata tenuta presente l'opportunità di:

- rinnovare le concessioni, scadute o che verranno a scadere, per un congruo numero di anni per dare sicurezza agli operatori economici del bacino termale;
- ampliare le concessioni, qualora nell'area disponibile non sia possibile effettuare nuove perforazioni;
- autorizzare i trasferimenti, per atto tra vivi, solo a favore dei titolari di stabilimenti termali che già utilizzano l'acqua erogata dai pozzi della concessione;
- regolamentare le concessioni accordate, dallo Stato, per la produzione dei fanghi e per uso industriale dell'acqua termale (riscaldamento serre);
- chiudere i pozzi che attingono l'acqua termale dal materasso alluvionale e quelli a distanza inferiore a m. 12 da edifici o opere pubbliche, per motivi di sicurezza;
- rigettare le domande di permessi di ricerca (circa 170) presentate in quanto contrastanti con gli obiettivi di salvaguardia

della risorsa termale;

- trasformare i permessi di ricerca, che abbiano dato esito positivo, in concessioni minerarie;
- utilizzare l'acqua termale eccedente in alcune concessioni per alimentare gli stabilimenti che ne risultassero carenti.

Infine è da rilevare che il tempo minimo per un'approfondimento degli studi geologici e farmacologici non può essere inferiore ai 3 anni.

5 - MECCANISMO D'AZIONE DELLA FANGOTERAPIA DEL COMPRESORIO EUGANEO

Il meccanismo d'azione della fangoterapia non è ancora conosciuto. Non risulta infatti che esistano studi affidabili, condotti cioè con adeguate metodiche (tecnica del doppio cieco, confronto con placebo, elaborazioni statistiche su e tra campioni omogenei e comparabili, ecc.) dai quali si possano trarre conclusioni definitive.

6 - REQUISITI STRUTTURALI DEL REPARTO CURE DELLO STABILIMENTO TERMALE

a) Caratteristiche dei camerini per fangoterapia.

I locali di applicazione dei fanghi non differiscono molto dai comuni camerini da bagno termale.

Essi devono avere un lettino rigido per l'applicazione del fango, una vasca con doccia per il successivo bagno termale e la pulizia del corpo.

La superficie del camerino da fango non potrà essere inferiore a mq. 9 (ma è preferibile una superficie di 10-12 mq.); l'altezza sarà non inferiore a m. 2,70.

La vasca da bagno dovrà essere conformata e costruita in modo da permettere ai pazienti debilitati di entrare ed uscire agevolmente e con sicurezza, nonché di

assumere una comoda posizione durante il bagno.

Non deve essere eccessivamente sollevata sul pavimento; la capacità non deve essere di molto superiore a quella richiesta dal bagno termale (lt. 500-600).

La vasca poggerà contro una sola delle pareti o contro due con sistemazione ad angolo; solo ove necessitino cure durante l'immersione (massaggi subacquei) avrà i bordi liberi.

In nessun caso potrà essere incassata per tre lati entro le pareti.

La vasca dovrà essere provvista di corrimano, di gradini non sdrucciolevoli, di doppio segnale di chiamata;

Il materiale con cui è costruita deve permettere una buona pulizia ed una facile disinfezione.

Il pavimento del camerino deve essere impermeabile, lavabile, resistente all'usura, antisdruciolevole, resistente agli agenti chimici, con colori resistenti ed innocui e privo di odori sgradevoli.

Le pareti del locale devono essere rivestite da materiale liscio, impermeabile, lavabile, sino all'altezza di m. 1,80.

La porta del camerino deve essere provvista di oblò o finestra con resistenza anticondensa; in alternativa la porta dovrà essere tenuta aperta durante la fangatura purchè l'ambiente sia ben riscaldato e privo di correnti d'aria.

Dovrà essere curata la perfetta e razionale ventilazione dei camerini nonchè degli altri ambienti contigui del reparto cure, onde evitare un eccessivo valore di U.R., e la comparsa ed il ristagno di odori.

Il lettino per l'applicazione del fango deve essere munito di un sistema di chiamata; ogni camerino inoltre dovrà disporre di un termometro per la misura della temperatura del fango e di una sveglia marcatempo.

Il paziente dopo il fango, l'abluzione e il bagno, deve effettuare la reazione o sullo stesso lettino del fango accuratamente predisposto o, meglio, in un locale di riposo a cui si accede dal camerino, accelerando in tal modo la rotazione del camerino.

E' preferibile, come avviene in quasi tutti gli alberghi della zona termale Euganea, che il paziente avvolto in accappatoio, trascorra nel proprio letto il periodo di reazione.

b) Rapporto tra numero dei camerini e numero dei posti letto.

Gli elementi che consentono la determinazione del rapporto sono:

- il tempo richiesto mediamente da una applicazione di fango;
- il numero delle ore lavorative giornaliere del personale addetto.

Per ogni fangatura e bagno sono richiesti in media circa 45 minuti. Questo tempo corrisponde alle seguenti fasi: entrata del paziente; applicazione del fango, azione del fango (circa 20'); pulizia del paziente dopo l'applicazione del fango; pulizia e disinfezione della vasca.

Se il numero delle ore lavorative giornaliere è pari ad 8, poichè il soggiorno del singolo paziente nel camerino è di 45 minuti, il rapporto in questione è di 1 camerino per 10 posti letto - (in un'ora vi sono 4 quarti d'ora; in 8 ore vi sono 32 quarti d'ora; il tempo di occupazione del camerino per paziente è di 3 quarti d'ora - pertanto: $32 : 3 = 10$ circa).

Se il numero delle ore lavorative giornaliere è pari a 10 il rapporto è di 1 camerino per 13 posti letto (infatti $4 \times 10 = 40 - 40 : 3 = 13$).

Le due ipotesi sono valide soltanto se la reazione si compie al di fuori del camerino: in caso contrario infatti, il rapporto si riduce, considerando che il tempo di occupazione del camerino è di circa 1 ora e 10 minuti per paziente.

Ma, come si è già rilevato, quasi sempre il paziente si trasferisce per la reazione nella propria stanza da letto, o comunque in appositi camerini.

I rapporti indicati sono validi qualora tutti i posti letto dello stabilimento termale siano occupati da pazienti che tutti i giorni si sottopongono a fangoterapia, fermo restando il numero (8 - 10) di ore lavorative del personale addetto.

Considerando per esempio che l'80% dei posti letto corrisponda ai curandi e che il 20% sia riservato ad accompagnatori, varia proporzionalmente il rapporto.

In tal caso infatti il numero dei camerini dovrà essere correlato all'80% del numero dei posti letto, fatto pari a 100.

Esempio: se uno stabilimento dispone di cento posti letto e in media vi sono ottanta curandi, sono sufficienti 8 camerini e non 10 per un numero di ore lavorative giornaliere - pari ad 8.-

Tenuto conto della variabilità degli elementi indicati (il numero dei posti letto non è sempre identificabile con il numero dei curandi; ai curandi interni si aggiungono curandi esterni; condizioni intercorrenti possono imporre, per taluni ospiti, la sospensione della terapia per uno, due giorni; non sempre tutti i posti letto degli stabilimenti termali sono occupati; l'afflusso dei curandi può avvenire con ritmo stagionale; ...la presenza di accompagnatori; ecc.) si considera accettabile il rapporto di un camerino ogni 10 - 13 posti letto.

In ogni caso un camerino deve servire al massimo 10 curandi (esterni o interni).

Per quanto attiene all'ora di inizio delle cure fangoterapiche, va precisato, senza entrare peraltro in problemi organizzativi non di pertinenza della Commissione, che la fangoterapia può essere iniziata non prima che siano trascorse almeno 5 ore dalla ingestione dell'ultimo pasto precedente.

Pertanto essa può avere inizio anche verso le 2 - le 3 del mattino; non vi sono elementi di ordine medico che controindicano lo svolgimento delle cure nel pomeriggio.

c) Rapporto tra disponibilità di fango e numero dei posti letto.

In via preliminare deve essere indicato il tempo necessario per la maturazione del fango grezzo e per la rigenerazione del fango usato.

Il criterio di valutazione è strettamente empirico: infatti la determinazione su basi scientifiche dovrebbe poggiare sulla conoscenza dei meccanismi di azione terapeutica del fango che, come già rilevato, possono per il momento, essere presentati soltanto sotto forma di ipotesi.

Il tempo di maturazione del fango grezzo è correlato alla sua composizione, ma in genere è largamente superiore ai sei mesi durante i quali il fango deve essere tenuto costantemente a contatto con l'acqua minerale ipertermale corrente e periodicamente impastato ed omogeneizzato con l'acqua stessa per favorirne la maturazione.

Per la rigenerazione del fango sembra sufficiente un periodo di circa due - tre mesi.

Infatti il fango usato non perde del tutto le sue caratteristiche chimico fisiche nel corso dell'applicazione; il periodo di due-tre mesi circa è richiesto per un'ulteriore trasmineralizzazione a contatto con l'acqua ipertermale nonché per il verifi

carsi dell'azione battericida dovuta forse sia alla salinità che alla temperatura (60-70° C).

In ordine all'effetto battericida, è opportuno rilevare che non esistono studi relativi alla carica batterica del fango nelle diverse condizioni di impiego.

Pur constatando che non sono noti stati infettivi dipendenti dalla fangoterapia, sembra consigliabile escludere per il momento le acque termali con temperature inferiori ai 62°C 60°C nella rigenerazione del fango e, in ogni caso, sviluppare in tal senso i necessari studi.

D'altronde questi sono anche essenziali al fine di stabilire l'efficacia terapeutica dell'acqua avente temperatura inferiore a 60°C (che presenta una sua particolare salinità), giacchè la più bassa temperatura delle acque attualmente usate non è inferiore a 60°C.

Gli elementi che indicano il rapporto tra quantità di fango di cui lo stabilimento deve disporre e il numero dei posti letto sono due:

- peso di un metro cubo di fango;
- quantità di fango occorrente per singola applicazione.

Un metro cubo di fango, a seconda della sua composizione e cioè del tipo di materiale usato, pesa circa Kg. 1400 - 1500.-

Per ogni applicazione fangoterapica si richiedono in media due secchi di fango: un secchio pesa in media 14 - 15 Kg.-

Pertanto da un metro cubo di fango si ricava circa 100 secchi di fango che è la quantità occorrente per cinquanta applicazioni, cioè per una seduta di fangoterapia per cinquanta giorni.

Calcolando 25 applicazioni al mese, con esclusione delle domeniche, un metro cubo di fango è esaurito in due mesi.

In realtà il tempo di impiego è di circa 2 mesi e mezzo -3, per le seguenti considerazioni:

- non sempre le applicazioni di fango sono praticate su tutta la superficie del corpo;
- non sempre i curandi si sottopongono a fangoterapia giornaliera (a giorni alterni; malattie intercorrenti, ciclo mestruale, ecc.);
- spesso i fanghi vengono alternati con grotte;
- non tutti gli ospiti degli stabilimenti termali si sottopongono a cure termali.

In conclusione si può affermare che un metro cubo di fango soddisfa le necessità terapeutiche dei pazienti che occupano un posto letto per un periodo di circa tre mesi, che è poi il periodo necessario per la rigenerazione del fango.

Considerando peraltro tutte le variabili indicate, può essere considerata accettabile in questa fase, una quantità compresa tra 0,70 e 1 m³ circa di fango per posto letto.

d) Caratteristiche delle grotte

Le grotte vengono suddivise in grotte naturali o artificiali umide ed in grotte naturali o artificiali secche.

Possono essere suddivise in 2 o 3 scomparti con temperatura progressivamente crescente.

- nell'interno delle grotte naturali caldo-umide scaturiscono sorgenti minerali ad alta termalità (60-80°C), per cui l'ambiente si satura di vapori emanati dall'acqua termale. Nella zona Euganea l'unica grotta naturale caldo umida, a quanto risulta, si trova sul Colle Sant'Elena di Battaglia Terme a 22 m. sul piano campagna, nella concessione "INPS" (temperatura 42°C).

Le grotte caldo-umide si possono realizzare anche artificialmente immettendo tramite condutture, acqua minerale iper

termale o lungo le pareri o nel suolo dei locali di sudorazione (stufe a vapore artificiale).

La temperatura di queste grotte caldo-umide deve oscillare dai 36°C ai 42°C, ma non deve superare i 45°C poichè a questa temperatura l'applicazione antroterapica è mal sopportata.

- Le grotte artificiali secche vengono riscaldate con varie tecniche, ad esempio facendo correre acqua ipertermale sotto il pavimento o immettendo con apposite tubazioni aria calda nell'ambiente; in queste grotte la temperatura può raggiungere i 70°C e viene tollerata senza inconvenienti.

La secchezza dell'aria permette infatti l'utilizzazione di temperature elevate, e realizza, con la minore pressione atmosferica, le migliori condizioni per una sudorazione facile, abbondante e senza moleste sensazioni soggettive.

- Nell'interno della grotta dovrà essere sistemato un segnale di chiamata e comunque dovrà essere assicurata una attenta sorveglianza dei curandi da parte del personale addetto.

A tal fine la porta di ingresso della grotta caldo-umida dovrà essere munita di vetro anticondensa; l'illuminazione dovrà essere ottenuta preferibilmente con lampade al sodio.

e) Altri requisiti

Ogni reparto cure deve disporre per lo meno di un locale di circa 14 - 16 mq. adibito ad ambulatorio medico, convenientemente attrezzato, fornito dei farmaci occorrenti per prestazioni di pronto soccorso e di una bombola di ossigeno.

Per quanto attiene allo smaltimento delle acque usate provenienti dal reparto stesso, contenenti in particolare residui di fango, devono essere stilate norme regolamentari che diano al problema adeguata soluzione.

7 - REGOLAMENTO SANITARIO

Il R.D. 28 settembre 1919 n. 1924, attualmente in vigore, stabilisce che ogni stabilimento termale deve disporre di un regolamento sanitario per i "Servizi di accettazione dei curandi ... per i servizi di assistenza sanitaria, di pronto soccorso o di funzionamento interno, nonché per la assunzione di personale di servizio dal punto di vista della igiene".

Lo stabilimento inoltre deve avere una direzione tecnica, affidata a un "dottore in medicina preferibilmente versato in idrologia, idroterapia, terapia fisica ed igiene".

In ogni stabilimento deve essere garantita l'esistenza della direzione tecnica, che più correttamente deve essere definita direzione sanitaria, da affidare ad un medico.

E' ammessa la possibilità che uno stesso sanitario possa essere incaricato di svolgere le funzioni di direttore Sanitario di più stabilimenti termali.

Al fine di garantire il livello delle prestazioni erogate, il direttore sanitario deve documentare di aver svolto attività professionale medica per almeno cinque anni oppure essere in possesso di una delle seguenti specializzazioni: medicina interna; idrologia medica, ortopedia e traumatologia, cardiologia, reumatologia, fisiokinesiterapia, igiene.

I sanitari che attualmente svolgono funzioni di direttore sanitario, possono continuare a svolgere le proprie funzioni, purchè abbiano almeno tre anni di attività professionale nella direzione sanitaria degli stabilimenti termali.

I compiti demandati al direttore sanitario sono di tipo igienico organizzativo, di diagnosi e di cura.

Il direttore sanitario provvede alla ammissione dei curandi alle cure termali, in relazione alle indicazioni e controindicazioni riscontrate; stabilisce gli accertamenti che devono essere eseguiti ai fini della ammissione e del proseguimento delle cure; fissa le prescrizioni terapeutiche e/o dietoterapiche; controlla lo svolgimento delle cure termali; si accerta che le cure vengano effettuate secondo le prescrizioni da lui stesso stabilite; effettua le visite mediche che ritiene necessarie sui curandi sottoposti alla terapia termale.

Per l'attività diagnostico-terapeutica il direttore sanitario può essere coadiuvato da uno o più medici in relazione al numero dei curandi, che assumeranno per ciascun curando con cui il rapporto si instaura, piena e diretta responsabilità professionale nell'ambito della prestazione erogata.

Non è possibile stabilire un rapporto tra il numero dei medici coadiutori e il numero stesso dei curandi, giacchè vi è una notevole variabilità nel tempo del numero dei curandi, in relazione sia alle dimensioni dello stabilimento termale, sia alla frequenza con cui i curandi si presentano alle cure termali.

Pertanto si deve ritenere che spetti al Direttore Sanitario proporre i turni di presenza del personale medico che lo coadiuva: il direttore sanitario ha quindi la precisa responsabilità della funzionalità del servizio medico.

Il Direttore Sanitario si accerta dei turni del personale ausiliario incaricato della attuazione della terapia; controlla che il personale sia in possesso dei titoli di studio richiesti; si accerta inoltre delle capacità professionali del personale stesso e vigila sulle modalità con cui il personale svolge le prestazioni prescritte.

Per l'espletamento delle cure il personale di cura è alle dipendenze funzionali del direttore sanitario di cui deve eseguire scrupolosamente le prescrizioni.

Spetta al titolare dello stabilimento termale la tenuta di un apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli di abilitazione professionale del personale ausiliario.

Per ogni paziente, a cura del direttore Sanitario è prescritta la compilazione di una cartella clinica, firmata dal sanitario curante (e pertanto anche il medico che coadiuva il direttore sanitario può firmarla nella ipotesi che sia il sanitario curante), conforme ad un modello tipo predisposto dalla Giunta Regionale, che i direttori sanitari dovranno adottare.

Le cartelle cliniche saranno conservate a cura del Direttore Sanitario e nella ipotesi di cessazione di esercizio dello stabilimento termale, saranno conservate presso l'Ufficio di direzione dell'Unità Sanitaria locale.

Il Direttore Sanitario inoltre dovrà assicurare la tenuta giornaliera del registro dei valori del cloro nelle piscine, conforme a modelli predisposti dalla Giunta Regionale e vidi mati dall'Autorità Sanitaria locale all'inizio di ogni anno.

Il Direttore Sanitario inoltre, rilascia agli interessati aventi diritto copia da lui firmata della cartella clinica e di ogni altra certificazione sanitaria riguardante i pazienti assistiti; vigila sulla scorta dei medicinali che costituiscono la dotazione del pronto soccorso, con bombola di os sigeno, da collocare presso l'ambulatorio medico di cui ogni stabilimento termale deve essere provvisto.

Il Direttore sanitario si accerta che in ogni stabilimento termale sia assicurata la disponibilità di almeno un infermiere generico o professionale, nonché di terapisti della riabilitazione, in relazione alle particolari cure che ha prescrit to.

In caso di assenza od impedimento il direttore sanitario de ve essere sostituito da altro medico in possesso degli stessi requisiti: il titolare dello stabilimento ha l'obbligo della sostituzione.

In ordine alle problematiche connesse con la presenza, la residenza, la disponibilità, la reperibilità, le incompatibilità del direttore Sanitario, si propone quanto segue:

1) Il Direttore Sanitario presta la propria attività per un numero fisso di ore settimanali, che può essere indicato in via del tutto presuntiva in circa 30-40 secondo gli schemi del rapporto a tempo pieno e a tempo definito.

In tal caso però il direttore Sanitario presta la propria opera presso più stabilimenti termali.

Il numero massimo di posti letto è rispettivamente di 650 e di 800.

2) L'attività di direttore Sanitario è incompatibile con l'iscrizione negli elenchi dei medici generici, pediatri ambulatoriali delle convenzioni nazionali.

Il personale addetto alla fangoterapia, deve essere in possesso di attestato di studio ufficialmente riconosciuto, conseguito previo superamento di esami al termine di un corso di formazione professionale.

Si dovrà pertanto affrontare questo problema ponendolo nella sua giusta collocazione, che appare il settore della formazione professionale piuttosto che quello delle arti sanitarie ausiliarie.

I controlli sulle cucine, sul servizio di lavanderia, sull'allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei liquami è demandato alle Autorità Sanitarie comunali, ai sensi della normativa vigente.

Per quanto attiene alle piscine termali, trova integrale appli

cazione la circolare n. 128 del 16.7.1971 del Ministero della Sanità nonché il regolamento tipo già da tempo in uso, allegato alla presente relazione che la Giunta può recepire in atto deliberativo.

E' opportuno sottolineare la necessità della presenza costante del bagnino durante l'orario di apertura e della determinazione dei livelli di cloro più volte al giorno (almeno tre) da trascrivere a cura del direttore Sanitario, come già rilevato, nell'apposito registro.

I controlli sugli stabilimenti termali e sugli alberghi annessi sono demandati all'Unità Sanitaria locale alla luce della legge 23.12.1978, n. 833.

8 - CONCLUSIONI

Il piano termale di cui alla L.R. n.31.1975 è stato condotto a termine in conformità alle indicazioni di legge ed a quelle conseguenti anche alle consultazioni intercomunali. Esso garantisce, così come formulato, il territorio - e le risorse che sussistono nello stesso - da prefigurazioni e sprechi evitando ogni ulteriore degrado e compromissione dello stesso.

Tuttavia, come più volte sottolineato, sono necessarie ulteriori indagini ai fini di una più penetrante conoscenza del fenomeno idrotermale. Se ciò è vero per la risorsa mineraria, è altrettanto vero per gli aspetti sanitari conseguenti all'utilizzazione della risorsa stessa. Infatti non appaiono sufficientemente indagati tutti i problemi sanitari degli stabilimenti termali (quali ad esempio i meccanismi di azione della fangoterapia, la valutazione degli effetti terapeutici, il microclima degli ambienti di cura, le caratteristiche microbiologiche delle acque e dei fanghi a diverse temperature e in diverse condizioni di maturazione e rigenerazione) e pertanto si presenta la necessità di un approfondimento degli studi fatti in questo campo.

A L L E G A T O

COMUNE DI _____

Stabilimento termale: _____

PISCINA TERMALERegolamento Interno

Parte 1^

- Art. 1 - La piscina è aperta dalle ore _____ alle ore _____
- Art. 2 - Si consiglia di lasciare trascorrere un intervallo di almeno tre-quattro ore fra il pasto ed il bagno.
- Art. 3 - E' obbligatoria la doccia prima di accedere nel recinto della piscina.
- Art. 4 - Il costume deve essere decente e a termini di legge.
- Art. 5 - I bagnanti devono essere esenti da malattie contagiose, o comunque trasmissibili, da lesioni o ferite aperte che possono destare ripugnanza, e da infermità che, a giudizio del direttore Sanitario, s'ino incompatibili con l'uso della piscina. Per accedere alle piscine termali i bagnanti devono essere muniti di autorizzazione del direttore Sanitario (per eventuali controindicazioni mediche al bagno termale).
- Art. 6 - La Direzione dello stabilimento ha la facoltà di far sottoporre i bagnanti a visita medica di controllo in ogni momento.
- Art. 7 - Non sarà consentito di entrare in piscina a chi si trovi in stato di ebbrezza.
- In qualsiasi momento possono essere allontanati i bagnanti che mantengano un contegno non corretto sia in vasca che fuori.

- Art. 8 - La Direzione si riserva il diritto di rifiutare l'ingresso in piscina e di revocare la concessione - anche se in possesso di tessera di abbonamento - a chi turbi il buon ordine.
- Art. 9 - E' vietato entrare nel recinto della piscina calzando scarpe da passeggio.
- Art.10 - La Direzione non risponde di quanto lasciato o dimenticato in cabina, o comunque, nell'interno dello stabilimento.
- Art.11 - La Direzione declina, inoltre, ogni responsabilità per incidenti o danni alle persone o a cose accaduti nel recinto della piscina provocati dalla imprudenza dei bagnanti.
- Art.12 - Sono proibite le spinte e i salti in acqua dai bordi della piscina; pericolosi possono risultare gli scherzi in acqua ed il correre nelle immediate adiacenze della piscina.
- Art.13 - E' vietato ai bagnanti l'uso di pinne, di maschere o quanto altro la direzione possa ritenere pericoloso ai frequentatori della piscina.
- Art.14 - La temperatura dell'acqua in piscina deve essere non inferiore a 32°C.
- Art.15 - I bagnini di salvataggio autorizzati non dovranno mai assentarsi durante il funzionamento della piscina.

Parte II

- Art.16 - Il fondo della piscina ogni mattino verrà pulito con la pulitrice a fondo.
- Art.17 - Il proporzionamento delle ricircolazioni deve assicurare

un prelievo di acqua usata ed uno di riemmissione di acqua depurata, in modo continuo nelle 24 ore, nella quantità ora ria non superiore a 1/8 del volume totale della vasca (cioè 3 ricambi completi nelle 24 ore).

L'esame di campioni d'acqua prelevati in vari punti della piscina (fondo - mezzo - superficie) deve dare assenza di coliformi totali in 100 cc. di acqua e massimo 200 germi per cc. in agar coltura di 24 h a 37°C.

Art.18 - Il Cloro residuo deve essere presente nella quantità non in feriore a 0,4 mgr. per litro.

Art.19 - Non potranno essere presenti in vasca contemporaneamente più di _____ bagnanti (circolare mq. 2,50 per bagnate).

Art.20 - Il Direttore tecnico responsabile deve controllare registran dolo, almeno tre volte al giorno, il titolo del cloro resi- duo su apposito registro con pagine numerate vistato dal Sin daco.



CONSIGLIO REGIONALE

II LEGISLATURA

*ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO CONSILIARE N. 1111 DEL 23 APRILE 1980
RELATIVO A:*

**piano di utilizzazione
della risorsa termale**

legge regionale 20 marzo 1975,
n. 31

norme di attuazione

I N D I C E

TITOLO I - NORME GENERALI	pag. 1
Art. 1 - Finalità del Piano	" 1
Art. 2 - Elaborati di Piano	" 1
Art. 3 - Contenuto delle norme di attuazione	" 2
TITOLO II - NORME URBANISTICHE	pag. 3
Art. 4 - Ambito di applicazione	" 3
Art. 5 - Definizione delle aree di Piano	" 4
Art. 6 - Aree A1 e A2 di salvaguardia/individuazione delle aree soggette a piano attuativo	" 7
Art. 7 - Aree A1 e A2 termali di salvaguardia/direttive per la formazione o la revisione degli strumenti urbanistici generali	" 8
Art. 8 - Aree A1 e A2 termali di salvaguardia/direttive per la formazione dei piani di attuazione	" 11
Art. 9 - Aree A3 termali di riserva/direttive per la formazione o la revisione degli strumenti urbanistici	" 12
Art. 10 - Dimensionamento delle aree per insediamento degli <u>stabilimenti</u> termali	" 13
Art. 11 - Aree A4 di riserva naturale/direttiva per la <u>formazione</u> o la revisione degli strumenti urbanistici	" 14
Art. 12 - Aree A5 a parco di salvaguardia relativa/direttiva per la formazione o la revisione degli strumenti urbanistici	" 16
Art. 13 - Aree A6 agricole di salvaguardia relativa/direttiva per la formazione o la revisione degli strumenti urbanistici	" 17
Art. 14 - Piano ambientale	" 18
Art. 15 - Recupero degli edifici rurali	" 20
TITOLO III - NORME DI AMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI	pag. 20
Art. 16 - Direttive per il rilascio della concessione edilizia per stabilimenti termali	" 20
Art. 17 - Disponibilità di acqua e dimensione dello stabilimento termale	" 21
Art. 18 - Edifici termali in zona territoriale omogenea del <u>centro storico</u>	" 22

TITOLO IV - NORME PER LA GESTIONE TECNICA DELLA RISORSA TERMALE	pag. 22
Art. 19 - Rinnovo delle concessioni	" 22
Art. 20 - Ampliamenti delle concessioni	" 23
Art. 21 - Trasferimenti di concessioni	" 24
Art. 22 - Quantitativi massimi di acqua educibili nei diversi periodi dell'anno	" 24
Art. 23 - Programma annuale dei lavori	" 25
Art. 24 - Dispositivi di controllo dell'acqua termale	" 25
Art. 25 - Concessioni per la produzione dei fanghi	" 26
Art. 26 - Concessioni per usi industriali	" 26
Art. 27 - Aree non concessionate	" 27
TITOLO V - NORME PER LA GESTIONE SANITARIA DELLA RISORSA TERMALE	pag. 28
Art. 28 - Caratteristiche dei camerini per fangoterapia	" 28
Art. 29 - Rapporto tra numero dei camerini e numero dei posti letto - ora inizio delle cure fangoterapiche	" 29
Art. 30 - Rapporto tra disponibilità di fango e numero dei posti letto	" 29
Art. 31 - Caratteristiche delle grotte	" 29
Art. 32 - Ambulatorio medico	" 30
Art. 33 - Direzione sanitaria	" 30
Art. 34 - Compiti del Direttore sanitario	" 30
Art. 35 - Sostituzione del Direttore sanitario	" 32
Art. 36 - Rapporto professionale	" 32
Art. 37 - Incompatibilità	" 32
Art. 38 - Registro del personale ausiliario	" 32
Art. 39 - Cartella clinica	" 33
Art. 40 - Personale addetto alla fangoterapia	" 33
Art. 41 - Albo dei medici termalisti	" 33
Art. 42 - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio degli stabi- limenti termali	" 34
Art. 43 - Limiti delle prestazioni idrotermali	" 34
Art. 44 - Convenzioni tra l'Unità sanitaria locale e gli stabili- menti termali	" 34
Art. 45 - Attività di vigilanza e controllo	" 35
Art. 46 - Centro studi sul termalismo	" 35
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI	pag. 36
Art. 47 - Chiusura dei pozzi non regolamentari	" 36
Art. 48 - Domande di premezzo di ricerca	" 36

Art. 49 - Parnessi di ricerca vigenti	pag.	37
Art. 50 - Somministrazione di acqua termale a terzi	"	37
Art. 51 - Sanzioni	"	38
Art. 52 - Commissione consultiva	"	38
Art. 53 - Durata del Piano	"	39
Art. 54 - Programma delle ricerche e degli studi	"	40

TITOLO I° NORME GENERALI

Art. 1 Finalità del Piano

Il Piano di utilizzazione della risorsa termale, che è approvato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1975 n. 31, è finalizzato alla salvaguardia della risorsa idrotermale e alla valorizzazione del bacino euganeo da perseguire attraverso un'ordinata pianificazione urbanistica, la migliore utilizzazione dell'acqua termale e la qualificazione sanitaria del termalismo.

Il Piano riguarda il bacino termale Euganeo costituito dal territorio dei comuni di Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Carrara San Giorgio, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia e Vò Euganeo, nell'ambito più generale della salvaguardia dell'assetto idrogeologico del territorio.

Art. 2 Elaborati di Piano

Il Piano di utilizzazione della risorsa termale è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione contenete le motivazioni delle scelte di Piano;
- Cartografia

in scala 1:25.000 comprendente le seguenti tavole:

1. Distribuzione areale della temperatura dell'acqua termale;
2. Aree con vincolo paesaggistico;
3. Quadro d'unione degli strumenti urbanistici;
4. Concessioni minerarie, aree di salvaguardia ambientale e viabilità;

5. Abano Terme: aree con temperatura di acqua termale superiore a 80°C;

6. Montegrotto Terme: aree con temperatura di acqua termale superiore a 80°C;

- Norme di attuazione che stabiliscono le direttive e i vincoli di piano di contenuto urbanistico, tecnico-termale e sanitario.

La cartografia in scala 1:25.000 ha valore indicativo e pertanto i contenuti in essa compresi e le relative norme di piano acquistano valore vincolante allorchè sono recepite dai singoli comuni mediante la revisione degli strumenti urbanistici generali o, per le zone in tal senso vincolate, mediante l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi.

Art. 3 Contenuto delle Norme di Attuazione

Le norme di attuazione sono articolate in sei distinti titoli e cioè, oltre al presente titolo primo che riguarda le norme generali, i seguenti

- titolo II° "norme urbanistiche" stabiliscono le direttive e i vincoli da rispettare nella revisione degli strumenti urbanistici e nella predisposizione dei piani attuativi;

- titoli III° "norme di ammissibilità degli interventi" stabiliscono le direttive da rispettare per il rilascio di concessioni autorizzazioni edilizie per edifici destinati ad attività termale; tali norme sono immediatamente efficaci e sono comuni da recepire nella revisione degli strumenti urbanistici;

- titoli IV° "norme per la gestione tecnica della risorsa termale" stabiliscono le direttive e i vincoli per il rilascio, il rinnovo e la utilizzazione delle concessioni minerarie, defini

scono le quantità massime di acqua termale utilizzabile e le modalità per le verifiche e i controlli;

- titolo V° "norme per la gestione sanitaria" stabiliscono le direttive di natura sanitaria da rispettare nella realizzazione delle strutture, nella erogazione delle cure termali e in generale in ordine alle implicazioni di natura sanitaria connesse con l'utilizzo della risorsa anche per quanto attiene ai rapporti con le Unità Sanitarie Locali;

- titolo VI° "norme transitorie e finali" stabiliscono il periodo di validità del piano, le disposizioni cautelative da seguire fino alla revisione degli strumenti urbanistici generali e alla approvazione degli strumenti urbanistici attuativi e inoltre le particolari norme da applicare per la gestione della risorsa in sede di prima applicazione del piano.

La cartografia in scala 1:10.000 ha valore prescrittivo e pertanto i contenuti in essa espressi e le relative norme di Piano sono immediatamente efficaci e hanno valore vincolante.

TITOLO II° NORME URBANISTICHE

Art. 4 Ambito di Applicazione

Le norme urbanistiche del Piano riguardano le aree del bacino euganeo caratterizzate dalla presenza di acqua termale, nel sottosuolo, e dalla rilevanza di una struttura ambientale di interesse naturalistico e paesaggistico da salvaguardare anche al fine della valorizzazione della risorsa termale stessa e alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico del territorio.

Il Piano individua nella cartografia, secondo le specificazioni di seguito indicate, i perimetri delle aree di salvaguardia della risorsa termale e di quella ambientale e stabilisce, con le presenti norme, i vincoli e le direttive da seguire per la formazione dei piani attuativi di esecuzione, per la modificazione formazione o per la revisione degli strumenti urbanistici generali da parte dei Comuni e per l'individuazione delle principali vie di comunicazione.

Sono fatti salvi i particolari vincoli più restrittivi di tutela paesaggistica e monumentale vigenti in base alla legislazione in atto e alle scelte degli strumenti urbanistici.

Le principali vie di comunicazione, il cui tracciato è da recepire e da determinare in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici, sono indicate nella tavola n. 4 con la dizione "strade previste".

Art. 5 Definizione delle Aree di Piano

In relazione alle differenti caratteristiche di temperatura dell'acqua termale e alle previsioni di destinazione d'uso dei piani regolatori, le aree di salvaguardia della risorsa termale sono costituite da:

A. 1 - aree termali di salvaguardia integrale

aree con temperatura dell'acqua termale superiore o uguale a 80°C, così come individuata nella cartografia di Piano dalle tavole n. 5 e n. 6, e per le quali i piani regolatori generali dei comuni di Abano Terme e di Montegrotto Terme indicano zone di tipo residenziale, o zone per attrezzature termali, ovvero aree pubbliche e per attività collettive;

A. 2 - aree termali di salvaguardia relativa

aree con temperatura dell'acqua termale inferiore a 80 C, così come individuate nella cartografia di Piano alla tavola n. 1, e per le quali i piani regolatori generali dei comuni di Abano Terme, Baone, Battaglia Terme, Carrara San Giorgio, Galzignano Terme, Monselice, Montegrotto Terme, Teolo e Torreglia indicano zone di tipo residenziale, o zone per attrezzature termali, ovvero aree pubbliche e per attività collettive;

A. 3 - aree termali di riserva per futura espansione

aree con temperatura dell'acqua termale superiore a 60 C e aree con temperatura dell'acqua termale inferiore o uguale a 60 C, così come individuate nella cartografia di Piano alla tavola n. 1, e per le quali i piani regolatori dei comuni, di cui all'art. 1 delle presenti norme, indicano zone destinate a usi agricoli.

In relazione a specifiche caratteristiche della struttura ambientale e alla destinazione d'uso, prevalentemente agricola prevista dagli strumenti urbanistici, le aree di salvaguardia della risorsa ambientale, secondo la vigente legislazione in materia, sono costituite da:

A. 4 - aree di riserva naturale integrale

aree che presentano particolare interesse naturalistico, in relazione a specifiche caratteristiche della flora o dei luoghi, così come individuate nella car-

tografia di Piano alla tavola n. 4;

A. 5 - aree a parco di salvaguardia relativa a destinazione agrosilvo pastorale

aree che presentano particolare interesse paesaggistico, in relazione a specifiche caratteristiche della flora e dei luoghi, così come individuate nella cartografia di Piano alla tavola n. 4. Tali aree riguardano le zone collinari, diverse dalla zona A4 e A6, prevalentemente interessate da boschi o da incolti di norma trasformabili, o da lasciare evolvere, in boschi;

A. 6 - aree di pre-parco agricole di salvaguardia relativa

aree che presentano particolare interesse paesaggistico, in relazione a specifiche caratteristiche delle colture in atto e alla particolare amenità dei luoghi. Tali aree riguardano la zona collinare del bacino euganeo, diversa da quella pertinente alle aree A4 e A5, e le aree di pianura limitrofe di rispetto.

I comuni sono tenuti a deliberare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione del presente piano sul BUR, la perimetrazione delle aree definite ai commi precedenti ricavando i relativi perimetri, con il grado di approssimazione consentito dalla scala grafica utilizzata, dalla cartografia del presente piano e in particolare, per quanto riguarda i perimetri delle aree termali dalle tavole n. 1, 5 e 6 e per quelli delle aree di riserva e di salvaguardia ambientale dalla tavola n. 4.

Con la stessa deliberazione i comuni individuano, qualora già non indicate dallo strumento urbanistico, le aree e gli edifici che sono soggetti a particolari vincoli di legge, e in particolare

le aree a vincolo paesaggistico di cui alla tavola n. 2.

Le aree di rispetto saranno recepite dai Comuni ad avvenuta approvazione del piano ambientale di cui all'art. 14 con la stessa procedura di cui ai commi precedenti.

Le perimetrazioni vanno indicate su copia della tavola della zonizzazione dello strumento urbanistico generale vigente; copia della planimetria e della relativa deliberazione comunale deve essere trasmessa alla Regione del Veneto e al Consiglio di Comprensorio territorialmente competente per le opportune verifiche di conformità alle direttive del presente piano e per conoscenza al Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei.

Fino alla approvazione da parte del Comune del provvedimento di perimetrazione delle aree è sospesa ogni determinazione sulle domande di concessione a edificare.

Art. 6 Aree A1 e A2 di salvaguardia/individuazione delle aree soggette a piano attuativo

I comuni in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali, individuano i perimetri delle parti delle aree di tipo A1 e A2 che sono soggette a piano particolareggiato esecutivo e quelle per le quali è prevista la formazione di piano di lottizzazione convenzionata:

Con la stessa deliberazione, i comuni individuano, all'interno del perimetro delle aree di tipo A2, i lotti sui quali l'edificazione (a scopo residenziale) è ammessa nel rispetto di piani di lotizzazione già convenzionati ai sensi della vigente legislazione.

Anche prima della formazione dei piani esecutivi o della revisione degli strumenti urbanistici generali, necessaria per lo adeguamento degli strumenti stessi alle presenti norme, la concessione a edificare può essere rilasciata nelle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, ai sensi della legge 167/1962, nelle aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 865/1971 e nelle zone di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente secondo la normativa di cui al titolo quarto della legge 457/1978; la concessione a edificare può essere inoltre rilasciata per edifici residenziali da realizzare nei lotti di cui al precedente comma.

Art. 7 Arce A1 e A2 termali di salvaguardia/direttive per la formazione o la revisione degli strumenti urbanistici generali

In sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali i Comuni sono tenuti, nel rispetto delle seguenti direttive, a prevedere che:

- la destinazione d'uso delle porzioni prevalentemente non edificate

• nelle aree di tipo A1 è, di norma, quella a zona termale e per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

• nelle aree di tipo A2 è, quella a zona residenziale, a zona termale e inoltre per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi; la zona termale dovrà in linea di massima interessare i lotti per i quali già è stata rilasciata la concessione mineraria; nella zona residenziale è ammessa la destinazione d'uso per attrezzature commerciali, direzionali, sociali e di servizio;

- la destinazione d'uso delle porzioni parzialmente o totalmente edificate delle aree A1 e A2 è quella a zona residenziale o a zona mista residenziale-termale; in tali zone è ammessa la destinazione d'uso per attrezzature commerciali, direzionali, sociali e di servizio; le eventuali aree libere dovranno prioritariamente essere riservate per adeguare gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive agli standards prescritti;

- l'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene di norma, per le zone termali e per le zone miste residenziali-termali, mediante la formazione di piani particolareggiati, di lottizzazioni convenzionate o di piani di recupero;

- gli indici di fabbricabilità fondiaria e le altezze degli edifici quando trattasi di zona totalmente o parzialmente edificata e, in particolare, di zona territoriale omogenea di tipo "A" o "B", dovranno essere non superiori a quelli mediamente riscontrabili nelle zone;

- la tipologia degli edifici, dovrà essere adatta a determinare ambienti di tipo urbano con prevalenza di edifici porticati e in linea continua e comunque nel rispetto delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni preesistenti; nelle zone territoriali omogenee di espansione termale gli edifici destinati a stabilimenti termali dovranno di norma essere isolati;

- le nuove costruzioni, o ampliamenti, riguardanti sia strutture termali che residenziali dovranno rispettare la distanza minima di m. 20 dai pozzi esistenti.

- le aree libere di pertinenza degli stabilimenti termali, destinate a parco, a giardino o per il gioco e lo sport dovranno avere dimensione non inferiore a 40 mq per posto letto nelle zone totalmente o parzialmente edificate e, in particolare, nelle zone territoriali omogenee di tipo "A" e "B" e

non inferiore a 80 mq per posto letto in quelle di espansione, le quote di cui sopra potranno essere ridotte mediante convenzione con il comune fino ad un massimo del 10% qualora si tratti di un sistema di aree libere utilizzabili ~~in comune~~^{da} stabilimenti termali tra loro confinanti.

- le aree libere, di pertinenza degli stabilimenti termali destinate a parcheggio dovranno avere dimensioni non inferiori a 20 mq per posto letto;

- eventuali minori valori delle dimensioni delle aree libere di pertinenza degli stabilimenti termali potranno essere ammesse, nelle zone territoriali omogenee di tipo "A" e "B", solo se previste nello strumento urbanistico esecutivo e dovranno comunque compensare con una maggior quota di aree pubbliche o nella stessa zona o in zona territoriale omogenea di espansione limitata;

- la dotazione di aree per spazi pubblici attrezzati a parco, da computare in aggiunta a quelle destinate al gioco e allo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti, con esclusione di fasce verdi lungo le strade, dovrà essere complessivamente di dimensioni non inferiore a 20 mq per abitante nelle aree di tipo A1 e non inferiore a 10 mq per abitante nelle aree di tipo A2; eventuali quote non ripерibili nelle aree di tipo A1 andranno compensate con corrispondenti maggiori quote da reperire nelle aree di tipo A2; ai fini del calcolo della dotazione di cui al presente paragrafo, il numero degli abitanti insediati o da insediare nelle zone di tipo A1 e A2, andrà maggiorato del numero dei posti letto in stabilimenti termali esistenti o previsti.

- nella progettazione di nuovi stabilimenti termali sia prevista la realizzazione di impianti tecnologici che consentano il risparmio della risorsa termale e il risparmio energetico, anche mediante l'uso delle acque termali di risulta.

Art. 8 Aree A1 e A2 termali di salvaguardia/direttive per la formazione dei piani di attuazione

Al fine della formazione e della approvazione dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione convenzionata i comuni sono tenuti, ai sensi della legge regionale concernente "Norme per l'Assetto e l'uso del territorio", a rispettare le seguenti direttive:

- i piani esecutivi dovranno essere corredati da previsioni planivolumetriche atte a definire l'aspetto urbano della zona;

- nelle zone territoriali omogenee di tipo "A" e "B" le aree libere dovranno essere, in generale, riservate a spazi pubblici attrezzati a parco o destinate a insediamento di stabilimenti termali;

- gli interventi consentiti debbono essere in generale in armonia con il carattere del preesistente contesto edilizio evoluti al recupero delle qualità e della aggregazione urbana della zona;

- le aree libere di pertinenza degli stabilimenti termali, in particolare nelle zone di nuova edificazione, dovranno in generale essere ubicate in modo tale da favorire la formazione di parchi e giardini contigui;

- gli spazi pubblici riservati ad attività collettive; a verde pubblico o a parcheggi da cedere da parte dei lottizzanti, quando trattasi di lottizzazioni, dovranno costituire di norma ambiti unitari collocati anche all'esterno delle lottizzazioni di pertinenza e in posizione raggiungibile anche con percorsi separati dal traffico veicolare.

Il Comune in sede di approvazione del piano particolareggiato potrà procedere, al fine della migliore sistemazione della

area, alla formazione di comparti edificatori costituenti unità fabbricabili, comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni.

Art. 9 Aree A3 termali di riserva/direttive per la formazione o la revisione degli strumenti urbanistici

Le aree A3 termali di riserva sono costituite dalle zone di pianura destinate ad usi agricoli dagli strumenti urbanistici ad eccezione di quelle aree che, pur interessate dalla presenza di acqua termale, sono da ricomprendere, come specificato dallo art. 14 nelle aree di rispetto di tipo A5 o A6 in quanto costituiscono opportuno distacco tra le aree a salvaguardia ambientale e quelle di riserva termale.

Per la presenza di acqua termale nel sottosuolo le aree di tipo A3 costituiscono gli ambiti di eventuale localizzazione futura di nuovi stabilimenti termali, in tale prospettiva deve essere adeguatamente salvaguardata la possibilità dei futuri insediamenti e pertanto i comuni, in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali, sono tenuti, nel rispetto delle seguenti direttive, a prevedere che, fermo restando il carattere rurale e quindi la destinazione per usi agricoli delle aree A3:

- nelle parti con temperatura dell'acqua termale superiore o uguale a 60°C, così come individuate nella tavola 1, l'edificazione è ammessa solo per le case rurali, e per gli eventuali annessi rustici, con il rispetto dei parametri di cui all'art. 2 lettera d) della legge regionale 13.9.1978 n. 58 e cioè con un indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 0,006 mc/mq;

- nelle parti con temperatura dell'acqua termale inferiore a 60°C, così come individuate nella tavola n. 1, l'edificazione è ammessa secondo quanto stabilito dalla legge regionale 13 settembre 1978 n. 58;

- è vietata l'edificazione di fabbricati per allevamenti zootecnici a carattere industriale.

- le distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi fuori dal perimetro dei centri abitati sono aumentate a m. 100 o a m. 200, secondo le indicazioni contenute nella tavola n. 4, in corrispondenza dei tratti di strada e nella direzione da cui godono particolari visuali di interesse paesaggistico o ambientale.

Art. 10 Dimensionamento delle aree per insediamento degli Stabilimenti termali

In sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali i Comuni sono tenuti a dimensionare l'ampiezza delle zone a destinazione d'uso termale o miste termali-residenziali sulla base di previsioni relative all'andamento della domanda nel settore, in particolare per quanto attiene alla componente estera e a quella del termalismo sociale, e inoltre dell'obiettivo della piena occupazione e della difesa dei livelli occupazionali dei lavoratori che operano nel settore.

Le previsioni dovranno riguardare un arco temporale non superiore ai 10 anni.

L'attuazione degli strumenti urbanistici, anche per le parti soggette a strumento esecutivo, avviene sulla base dei programmi di attuazione di cui all'art. 13 della legge 10/1977.

Al fine della formulazione dei programmi pluriennali, per la parte riguardante gli insediamenti termali, i Comuni sono tenuti a rispettare le seguenti direttive:

- la durata del primo programma pluriennale di attuazione, da adottare ad avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici generali alle norme del presente piano, dovrà riguardare un periodo di tempo non inferiore a 3 anni;

- nei comuni di Galzignano Terme, Battaglia Terme e Monselice la dimensione delle aree da destinare a insediamento di nuovi stabilimenti termali, nel periodo di validità del primo programma pluriennale, dovrà avere ampiezza tale da permettere la costruzione di edifici termali con capienza complessiva non superiore a 640 posti letto per Galzignano Terme, 480 posti letto per Battaglia Terme e 320 posti letto per Monselice;

- negli altri comuni, dove esiste la risorsa termale, nel periodo di validità del primo programma pluriennale è ammessa la edificazione di non più di uno stabilimento termale per ciascun comune.

La Regione, sulla base delle risultanze degli studi sulla disponibilità della risorsa termale, stabilisce, entro tre anni dalla data di approvazione del presente piano, l'ampiezza delle aree destinate a nuovi insediamenti termali da includere nel secondo programma pluriennale di attuazione da parte di ciascun comune; analoga procedura sarà applicata per il dimensionamento delle aree termali nei successivi programmi pluriennali.

Art. 11 Aree A4 di riserva naturale integrale/direttive per la formazione o la revisione degli strumenti urbanistici.

Le aree A4 di riserva naturale integrale sono costituite da zone del territorio collinare e pedecollinare euganeo che presentano rilevante interesse ambientale, sia in ordine alla vegetazione,

che alla geologia, alla natura dei luoghi e alla presenza dei laghi ove si produce il fango impiegato nelle cure termali.

Le aree di riserva naturale riguardano:

- le emergenze geologiche ubicate sulle pendici del Monte della Madonna (Teolo), del Monte Grande (Teolo), del Monte Lonzina (Torreglia), tra il Monte delle Forche e il Baiamonte (Teolo) sul Monte Cimisella (Galzignano), sul Monte Croce (Battaglia), sul Monte Cinto e in prossimità di Fontanafredda (Cinto Euganeo) in località Fornaci - Moschine (Baone);

- le aree di interesse floristico situate sul Monte della Madonna e Monte Grande, sul Monte Venda e sul Monte Rua, sul Monte Zago (Galzignano), sul Monte Cero (Baone).

Le aree di riserva naturale sono, in prospettiva, da acquistare al patrimonio pubblico e pertanto i Comuni, in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali, sono tenuti ad assimilare, anche per quanto attiene alla normativa, tali aree a quelle per spazi pubblici.

Nelle aree A4 sono tutelate le caratteristiche in essere con la conservazione dell'ambiente naturale senza alterazione; in essa l'accesso è vietato, salvo che per ragioni di ricerca scientifica, di studio e di vigilanza.

Con particolari norme deve essere regolato l'accesso ai laghi di Arquà Petrarca e di Lissida per ragioni connesse con l'estrazione dei fanghi termali.

Art. 12 Aree A5 a parco di salvaguardia relativa a destinazione agro-silvo pastorale/direttive per la formazione o la revisione degli strumenti urbanistici.

Le aree A5 destinate a parco sono costituite dalle porzioni del territorio collinare euganeo interessate dalla presenza di boschi misti di conifere e latifoglie o da coltivi e incolti che per la loro natura, anche in ordine alla pendenza del terreno, sono di norma trasformabili prontamente in boschi.

Nelle aree A5 sono consentite, compatibilmente con la tutela dell'ambiente, attività di tipo agricolo e silvopastorale, nonché attività ricreativa, all'interno delle aree di utenza collettiva, allo scopo delimitate e attrezzate, come di seguito indicato mediante il piano ambientale di cui all'art.14.

I Comuni, in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali sono tenuti, nel rispetto delle sequenti direttive, a prevedere che:

- l'edificazione è consentita solo per la costruzione delle case rurali, e degli eventuali annessi rustici, secondo i parametri stabiliti dall'art. 2 lettera a) della legge regionale 13.9.1978 n. 58 e cioè con un indice di fabbricabilità fondiario di 0,001 mc/mq;

- è vietata l'edificazione di fabbricati per allevamenti zootecnici ed altri insedimamenti produttivi agricoli;

- per il recupero del patrimonio edilizio esistente si applicano le procedure di cui al secondo comma dell'art. 6 delle presenti norme;

- è ammessa la realizzazione delle opere e delle infrastrutture che sono previste nel piano ambientale di cui all'articolo 14.

- le distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi fuori dal perimetro dei centri abitati sono aumentate a m. 100 o a m. 200, secondo le indicazioni contenute nella tavola n. 4, in corrispondenza dei tratti di strada e nella direzione da cui si godono particolari visuali di interesse paesaggistico o ambientale.

I Comuni dovranno inoltre individuare i nuclei e i singoli edifici, di vecchia formazione, aventi particolari caratteristiche di beni culturali tipici della zona collinare euganea da recuperare ai sensi del successivo art. 15.

Art. 13 Aree A6 di 'pre-parco agricole di salvaguardia relativa/direttive per la formazione o la revisione degli strumenti urbanistici.

Le aree A6 agricole di salvaguardia sono costituite dalle porzioni del territorio collinare euganeo, diverse da quelle pertinenti alle aree A4 e A5, e da aree pedecollinari di rispetto ad esse limitrofe, da indicare mediante il piano ambientale di cui all'art. 14, interessate dalla presenza di colture agrarie, e in particolare da vigneto, che sono da salvaguardare per motivi di interesse paesaggistico e ambientale.

Le aree A6 sono destinate all'esercizio dell'attività agricola e silvopastorale; in esse compatibilmente con la tutela dell'ambiente, sono consentite le attività ricreative nelle aree di utenza collettiva a questo scopo delimitate dal piano ambientale di cui all'art. 14

I Comuni in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali sono tenuti, nel rispetto delle seguenti direttive, a prevedere che:

- l'edificazione è consentita solo per la costruzione di case rurali, e degli eventuali annessi rustici, applicando anche per i terreni con coltura specializzata a vigneto, parametri inferiori o uguali a quelli di cui all'art. 2 lettera e) della legge regionale 13.9.1978 n. 58;

- è vietata l'edificazione di fabbricati per allevamenti zootecnici ed altri insediamenti produttivi agricoli;

- per il recupero del patrimonio edilizio esistente si applicano le procedure di cui al secondo comma dell'art. 6 delle presenti norme;

- è ammessa la realizzazione delle opere e delle infrastrutture che siano previste dal piano ambientale di cui all'articolo 14.

I Comuni dovranno inoltre individuare i nuclei e i singoli edifici, di vecchia formazione, aventi particolari caratteristiche di beni culturali tipici della zona collinare euganea da recuperare ai sensi del successivo art. 15.

Atr. 14 Piano Ambientale

Il Consorzio per la valorizzazione dei colli Euganei è autorizzato ad acquistare le aree di riserva naturale e quelle da destinare a parco, delle aree acquistate il Consorzio diviene ente di gestione e, a tal fine, predispone, entro un anno dalla data di approvazione del presente piano, il piano ambientale per la tutela e la valorizzazione del territorio collina-

re euganeo, con i contenuti e le procedure della vigente legislazione in materia.

Il piano ambientale prevede:

- l'articolazione del territorio collinare nelle aree A4 di riserva naturale, A5 a parco e A6 agricole di salvaguardia;

- l'individuazione delle aree pedecollinari da assimilare alle aree di tipo A5 e A6 quali aree di rispetto in quanto, pur non presentando le caratteristiche proprie del parco o delle aree agricole di salvaguardia, debbono esservi incluse per costituire un opportuno distacco tra le zone sottoposte a tutela e quelle circostanti;

- l'individuazione delle aree che, nel rispetto delle presenti norme, sono destinate ad accogliere attrezzature o infrastrutture per l'utilizzazione collettiva dei beni;

- il tracciato dei percorsi pedonali attrezzati con aree a giardino, per la coltivazione di specie arboree e floreali proprie dei colli Euganei e per la sosta;

- l'ubicazione degli spazi di sosta dei vicoli in prossimità dei punti di inizio dei percorsi pedonali;

- la definizione dei modi per l'utilizzo sociale dei beni;

- il preventivo delle spese necessarie per la progressiva realizzazione delle opere mediante stralci funzionali e per la gestione delle attrezzature realizzate.

Il piano è approvato dall'Assemblea del Consorzio e inviato ai Comuni interessati.

Art. 15 Recupero degli edifici rurali

Il Consorzio per la valorizzazione dei colli Euganei è autorizzato a procedere, sulla base anche di quanto in proposito deliberato dai comuni, al censimento degli immobili di cui al primo comma dell'art. 9 della legge regionale 13.9.1978 numero 58 e a formulare una proposta per il coordinamento e l'unificazione delle definizioni di cui al quinto comma dell'articolo stesso.

Al fine di migliorare le condizioni abitative dei cittadini residenti nell'area collinare Euganea, e per l'utilizzo sociale degli immobili che risultino non più necessari per la conduzione dei fondi, il Consorzio è altresì autorizzato a predisporre una proposta operativa indicante le procedure, i modi costruttivi, i costi per il progressivo recupero degli edifici, le modalità di finanziamento e le forme di utilizzo sociale ammesse, da attuare senza l'alienazione dei beni da parte dei cittadini residenti nell'area termale.

TITOLO III° - NORME DI AMMISSIBILITÀ' DEGLI INTERVENTI

Art. 16 Direttive per il rilascio della concessione edilizia per stabilimenti termali.

Al fine di garantire la migliore utilizzazione dell'acqua termale, secondo quanto prescritto all'art. 2, primo comma, punto b) della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31, nel rilascio delle concessioni a edificare nuove costruzioni o per la trasformazione di edifici esistenti debbono essere rispettate dai comuni le direttive di cui al presente titolo.

Art. 17 Disponibilità di acqua e dimensione dello stabilimento termale.

La richiesta di concessione edilizia per la costruzione di nuovi stabilimenti termali o per la trasformazione di quelli esistenti è ammissibile qualora:

- il richiedente la concessione edilizia dimostri il possesso del titolo minerario e la disponibilità di acqua termale nella quantità necessaria in base al numero dei posti letto della struttura alberghiera, secondo le norme tecniche di utilizzazione della risorsa contenute nel successivo titolo;
- il numero di posti letto previsto sia superiore o uguale a 160; siano previste inoltre aree a parco o a giardino privato, piscina, parcheggio privato nelle dimensioni stabilite al precedente art. 7.

E' ammessa, ai fini del soddisfacimento degli standards, di cui al presente articolo, l'utilizzazione di aree di proprietà di terzi, e la cui disponibilità dovrà essere opportunamente convenzionata con l'amministrazione comunale. La durata della convenzione non dovrà essere inferiore a 25 anni.

La richiesta di concessione per ampliamento è ammissibile qualora la struttura ricettiva abbia un numero di posti letto inferiore a 160. Non sono ammessi ampliamenti che superino tale cifra.

Art. 18 Edifici termali in zona territoriale omogenea del centro storico.

L'edificazione di nuovi stabilimenti termali e l'ampliamento di quelli esistenti, nell'ambito degli agglomerati urbani che rivestono carattere storico-artistico o di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi e che pertanto sono classificate come zone territoriali omogenee di tipo "A", ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2.4.1968, n. 1444, è subordinata alla preventiva approvazione di un piano urbanistico attuativo o a un piano di recupero di cui al titolo IV della legge 5.8.73, n. 457.

Gli insediamenti di cui al comma precedente dovranno risultare compatibili con le caratteristiche ambientali e strutturali del tessuto urbano ed edilizio dei centri in cui sono previsti.

TITOLO IV° - NORME PER LA GESTIONE TECNICA DELLA RISORSA TERMALE

Art. 19 Rinnovo delle concessioni.

Le concessioni minerarie temporanee possono essere rinnovate per la durata di anni 25 secondo le modalità e con le procedure previste dalle vigenti leggi e regolamenti nazionali e regionali.

Le domande di rinnovo, colla documentazione prevista dalle citate leggi e regolamenti nazionali e regionali, debbono essere presentate alla Giunta Regionale almeno 12 mesi prima del termine di scadenza.

Le concessioni minerarie prorogate a norma dell'art. 7 della legge regionale 20.3.1975, n. 31 e quelle i cui termini di scadenza sono compresi tra l'entrata in vigore della presente normativa ed i dodici mesi successivi possono essere rinnovate per una durata di anni 25.

Le domande di rinnovo con allegata la documentazione prevista dalla vigente legislazione nazionale e regionale debbono essere presentate alla Giunta Regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti norme.

Art. 20 Ampliamenti delle concessioni.

Le concessioni minerarie possono essere ampliate, qualora nell'area concessionata non sia possibile effettuare nuove perforazioni al fine di sostituire pozzi divenuti improduttivi e quando i pozzi in attività attingono l'acqua termale dal materasso alluvionale.

Le domande di ampliamento dovranno essere corredate della documentazione prevista dalle vigenti leggi e regolamenti nazionali e regionali e sono rilasciate dalla Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Le concessioni minerarie perpetue che vengano ampliate perdono il carattere di perpetuità e non possono avere durata superiore a 25 anni.

Art. 21 Trasferimenti di concessioni.

I trasferimenti per atto tra vivi di concessioni minerarie sono ammessi solo a favore dei titolari di stabilimenti che già utilizzino l'acqua termale erogata dai pozzi della concessione da trasferire.

I suddetti trasferimenti sono ammissibili anche nel caso in cui la somministrazione di acqua termale venga autorizzata in applicazione della presente normativa.

I trasferimenti di cui al I° e II° comma del presente articolo debbono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale sentita la competente commissione consiliare.

Art. 22 Quantitativi massimi di acqua educibili nei diversi periodi dell'anno.

Ai fini della salvaguardia della risorsa termale, la quantità massima di acqua utilizzabile da ogni stabilimento è fissata in litri 3 (tre) per minuto primo per ogni posto letto e per la durata di effettiva apertura di ogni esercizio.

Per il periodo di chiusura dei suddetti esercizi la quantità di acqua termale utilizzabile è ridotta a litri 1,2 per minuto primo e per posto letto; tale quantitativo deve essere destinato principalmente alla macerazione dei fanghi termali.

Per gli stabilimenti alimentati con acqua a temperatura inferiore a 70° C è previsto un aumento del 3% per ogni grado in meno.

Il periodo di apertura degli stabilimenti termali comprende 15 gg. prima e dopo le rispettive date di apertura e chiusura.

I titolari di concessioni minerarie devono favorire, ove possibile, l'uso, da parte di terzi, dell'acqua termale di risulta già utilizzata negli stabilimenti.

Art. 23 Programma annuale dei lavori.

Nella presentazione dei programmi annuali dei lavori di cui all'art. 9 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31, i titolari di concessione mineraria dovranno specificare, oltre a quanto previsto nel citato articolo, anche i periodi di apertura e chiusura degli stabilimenti alimentati con l'acqua termale delle concessioni minerarie medesime, indicandone altresì il fabbisogno calcolato secondo i criteri previsti al precedente art. 22.

Art. 24 Dispositivi di controllo dell'acqua termale.

I dispositivi di controllo dell'emungimento di acqua termale (contatori) previsti all'art. 12 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31 debbono essere conformi alle specificazioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 3884 del 17.10.1975 e alle sue successive modificazioni.

I dispositivi suddetti debbono essere costantemente tenuti in efficienza, essere situati in posizioni facilmente accessibili ed il loro controllo sempre effettuabile su semplice richiesta verbale dei funzionari incaricati del controllo.

Tutti i pozzi attivi esistenti nell'ambito di una medesima concessione mineraria dovranno essere collegati ad uno o più dispositivi di misura (contatori); questi ultimi dovranno essere in numero almeno pari al numero degli stabilimenti alimentati.

Al fine del puntuale controllo dell'uso della risorsa idrotermale, i titolari di concessioni minerarie dovranno, in qualsiasi momento adeguarsi alle specificazioni tecniche relative alle modalità di controllo dell'emungimento che saranno deliberate dalla Giunta Regionale.

Nel caso si rendessero necessari, per guasto o difettoso funzionamento, interventi urgenti sui dispositivi di misura (contatori), il concessionario è tenuto a notificarli telegraficamente al Presidente della Giunta Regionale ed a effettuarli in conformità a quanto segnalato, salvo il caso che lo stesso Presidente della Giunta Regionale non disponga diversamente entro 24 ore dalla notificazione.

Art. 25 Concessioni per la produzione dei fanghi.

Non è ammessa la variazione dell'utilizzazione della risorsa idrotermale per le concessioni minerarie accordate al solo fine della produzione di fanghi termali.

L'utilizzazione del materiale prodotto deve avvenire entro l'area del comprensorio termale euganeo.

Art. 26 Concessioni per usi industriali

Non è ammessa la variazione dell'utilizzazione della risorsa idrotermale per le concessioni minerarie accordate al solo fine dell'utilizzazione industriale.

Il programma dei lavori annuali, formulato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31, dovrà prevedere un periodo di interruzione della alimentazione degli impianti di utilizzazione industriale destinati al riscaldamento delle serre.

Durante il periodo di inattività, della durata minima di 90 giorni consecutivi, i pozzi dovranno essere ermeticamente chiusi e sigillati.

Sono ammesse deroghe da quanto disposto nel comma precedente solo in caso di particolari avversità atmosferiche; in tal caso, entro il termine di 15 giorni dal verificarsi delle citate condizioni atmosferiche, dovrà essere notificata ai competenti uffici regionali l'interruzione del periodo di chiusura dei pozzi. Tale notificazione dovrà essere corredata della documentazione necessaria a motivare le cause dell'interruzione e contenere i termini entro i quali si preveda di poter risigillare i pozzi.

Il prolungarsi delle citate avversità climatiche oltre i termini previsti è motivo di ulteriore notifica, da effettuarsi con le modalità del precedente comma.

Art. 27 Aree non concessionate

Le aree non concessionate, ricadenti nelle zone a temperatura uguale o superiore a 70°C, possono essere accordate in concessione alle Gestioni Uniche territorialmente competenti che provvederanno all'utilizzazione della risorsa eventualmente disponibile secondo quanto previsto dalla presente normativa o, in alternativa, ai titolari di stabilimenti che dimostrino di non diporre di acqua termale sufficiente al soddisfacimento del loro fabbisogno, computato secondo quanto previsto dall'art. 22 delle presenti norme.

Le domande per le predette concessioni seguono le procedure previste dalla vigente normativa nazionale e regionale, sono accordate per la durata di anni 25 e sono concesse dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

TITOLO V* - NORME PER LA GESTIONE SANITARIA DELLA RISORSA TERMALE

ART. 28 Caratteristiche dei camerini per fangoterapia

I locali di applicazione dei fanghi devono avere un lettino rigido per l'applicazione del fango, una vasca con doccia per il successivo bagno termale e la pulizia del corpo.

La superficie del camerino da fango non potrà essere inferiore a mq. 9; l'altezza sarà non inferiore a m. 2,70.

La vasca da bagno dovrà essere conformata e costruita in modo da permettere ai pazienti debilitati di entrare ed uscire agevolmente e con sicurezza, nonché di assumere una comoda posizione durante il bagno.

Non deve essere eccessivamente sollevata sul pavimento; la capacità non deve essere di molto superiore a quella richiesta dal bagno termale (litri 500 - 600).

La vasca poggerà contro una sola delle pareti o contro due con sistemazione ad angolo; solo ove necessitino cure durante l'immersione (messaggi subacquei) avrà 3 bordi liberi.

In nessun caso potrà essere incassata per tre lati entro le pareti.

La vasca dovrà essere provvista di corrimano, di gradini non sdrucciolevoli, di segnale di chiamata.

Il materiale con cui è costruita deve permettere una buona pulizia ed una facile disinfezione.

Il pavimento del camerino deve essere impermeabile, lavabile, resistente all'usura, antisdrucchiolevole, resistente agli agenti chimici, con colori resistenti ed innocui e privo di odori sgradevoli.

Le pareti del locale devono essere rivestite da materiale liscio, impermeabile, lavabile, sino all'altezza di m. 1,80.

La porta del camerino deve essere provvista di oblò o finestra con resistenza anticondensa; in alternativa la porta potrà essere tenuta aperta durante la fangatura purchè l'ambiente sia ben riscaldato e privo di correnti d'aria.

Dovrà essere curata la perfetta e razionale ventilazione dei camerini, nonché degli altri ambienti contigui del reparto cure, onde evitare un eccessivo valore di umidità relativa o la comparsa ed il ristagno di odori.

Il lettino per l'applicazione del fango deve essere munito di un sistema di chiamata; ogni camerino inoltre dovrà disporre di un termometro per la misura della temperatura del fango e di una sveglia marcatempo.

Art. 29 Rapporto tra numero dei camerini e numero dei posti letto - ora di inizio delle cure fangoterapiche

Il rapporto tra numero dei camerini e numero dei posti letto non può superare quello di 1 a 13.

La fangoterapia non può essere iniziata prima che siano trascorse almeno 5 ore dalla ingestione dell'ultimo pasto.

Art. 30 Rapporto tra disponibilità di fango e numero dei posti letto

La quantità di fango disponibile non deve essere inferiore a 0,70 mc. per posto letto.

Art. 31 Caratteristiche delle grotte

La temperatura nelle grotte caldo-umide non deve superare i 45° C..

Nell'interno delle grotte dovrà essere sistemato un segnale di chiamata e comunque dovrà essere assicurata una attenta sorveglianza dei curandi da parte del personale addetto.

La porta di ingresso delle grotte caldo-umide dovrà essere munita di vetro anticondensa e all'interno delle grotte medesime dovranno essere installati idonei impianti di illuminazione.

Art. 32 Ambulatorio medico

Ogni reparto cure deve disporre di un locale di almeno 16 mq. adibito ad ambulatorio medico, convenientemente attrezzato fornito dei farmaci occorrenti per prestazioni di pronto soccorso e di una bombola di ossigeno.

Art. 33 Direzione sanitaria

In ogni stabilimento termale deve essere garantita l'esistenza della direzione sanitaria da affidarsi ad un medico.

E' consentito allo stesso sanitario il cumulo di più direzioni sanitarie ai sensi del successivo art. 36.

Al fine di garantire il livello delle prestazioni erogate, il Direttore sanitario deve essere in possesso di una delle seguenti specializzazioni: medicina interna, idrologia medica, ortopedia e traumatologia, cardiologia, reumatologia, fisiokinesiterapia, igiene.

I sanitari che all'entrata in vigore del piano svolgono le funzioni di Direttore sanitario potranno continuare a svolgere le proprie funzioni purchè abbiano almeno tre anni di attività professionale nella direzione sanitaria degli stabilimenti termali.

Art. 34 Compiti del Direttore sanitario

Il Direttore sanitario provvede alla ammissione dei curandi alle cure termali, in relazione alle indicazioni e controindicazioni riscontrate; stabilisce gli accertamenti che devono essere eseguiti ai fini della ammissione e del proseguimento delle cure; fissa le prescrizioni terapeutiche e/o dietoterapiche; controlla lo svolgimento delle cure termali; si accerta che le cure vengano effettuate secondo le prescrizioni da lui stesso stabilite; effettua le visite mediche che ritenga necessarie sui curandi sottoposti alla terapia termale.

Per l'attività diagnostico-terapeutica il Direttore sanitario può essere coadiuvato da uno o più medici, in relazione al numero dei curandi, che assumeranno per ciascuno, curando con cui il rapporto di instaura piena e diretta responsabilità professionale nell'ambito della prestazione erogata; il predetto sanitario deve avere i requisiti professionali del Direttore Sanitario.

Spetta al Direttore sanitario proporre i turni di presenza del personale medico che lo coadiuva.

Il Direttore sanitario si accerta dei turni del personale ausiliario incaricato della attuazione della terapia, controlla che il personale sia in possesso dei titoli di studi richiesti, si accerta inoltre delle capacità professionali del personale stesso e vigila sulla modalità con cui il personale svolge le prestazioni prescritte.

Per l'espletamento delle cure il personale di cura è alle dipendenze funzionali del Direttore sanitario di cui deve eseguire scrupolosamente le prescrizioni.

Il Direttore sanitario dovrà assicurare la tenuta giornaliera del registro dei valori del cloro nelle piscine, conforme a modelli predisposti dalla Giunta Regionale e validati dall'Autorità Sanitaria locale all'inizio di ogni anno.

Il Direttore sanitario rilascia agli interessati aventi diritto copia da lui firmata della cartella clinica e di ogni altra certificazione sanitaria riguardante i pazienti assistiti; vigila sulle scorte dei medicinali che costituiscono la dotazione del pronto soccorso, inclusa la bombola di ossigeno.

Il Direttore sanitario si accerta che in ogni stabilimento termale sia assicurata la disponibilità di almeno un infermiere generico o professionale, nonché di terapisti della riabilitazione, in relazione alle particolari cure che ha prescritto.

Qualora il Direttore sanitario svolga soltanto attività igienico organizzativa, i compiti di diagnosi e cura spettano ai sanitari di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 35 Sostituzione del Direttore sanitario

In caso di assenza od impedimento il Direttore sanitario deve essere sostituito da altro medico in possesso degli stessi requisiti.

L'obbligo della sostituzione incombe al titolare dello stabilimento.

Art. 36 Rapporto Professionale

Il direttore sanitario presta la propria attività per 30 - 40 ore settimanali secondo gli schemi del rapporto a tempo definito o a tempo pieno.

Il Direttore Sanitario può prestare la propria opera professionale presso più stabilimenti termali.

Le Direzioni sanitarie di più stabilimenti termali, in caso di cumulo, possono essere affidate ad un solo sanitario purchè il numero dei posti letto degli stabilimenti, sommati tra loro, non superi le 800 unità per il direttore sanitario a tempo pieno e le 650 unità per di direttore sanitario a tempo definito.

Art. 37 Incompatibilità

Si applica al direttore sanitario la disciplina delle incompatibilità nei limiti stabiliti dalle convenzioni nazionali previste dalla L. 29.6.1977, n. 349 e dall'art. 48 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 38 Registro del personale ausiliario

Spetta al titolare dello stabilimento termale la tenuta di un apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli di abilitazione professionale del personale ausiliario.

ART. 39 Cartella clinica

Per ogni paziente, a cura del Direttore sanitario, è prescritta la compilazione di una cartella clinica, firmata dal sanitario curante, conforme ad un modello tipo predisposto dalla Giunta Regionale, che i Direttori sanitari dovranno adottare.

Le cartelle cliniche saranno conservate a cura del Direttore sanitario e nella ipotesi di cessazione di esercizio dello stabilimento termale saranno consegnate all'Ufficio di Direzione dell'unità sanitaria locale competente per materia.

Le cartelle cliniche dei pazienti che da almeno 5 anni non si sottopongono a terapia termale sono conservate presso l'Ufficio di Direzione dell'unità sanitaria locale, competente per materia.

ART. 40 Personale addetto alla fangoterapia

Il personale addetto alla fangoterapia deve essere in possesso di attestato di studio ufficialmente riconosciuto, conseguito previo superamento di esami al termine di un corso di formazione professionale.

La competenza in materia spetta all'Assessorato per l'Istruzione professionale.

ART. 41 Albo dei medici termalisti

L'Unità sanitaria locale cura la tenuta di un albo nel quale sono iscritti i sanitari che intendono svolgere l'attività di direttore sanitario o di medico degli stabilimenti termali.

L'iscrizione avviene in ordine alfabetico e cronologico ed è subordinata al possesso dei requisiti professionali e di studio indicati negli articoli 33 e 34.

Il proprietario dello stabilimento termale individua tra i sanitari iscritti all'albo il sanitario o i sanitari cui affida l'attività igienico organizzativa e di diagnosi e cura nel proprio stabilimento termale.

ART. 42 Autorizzazione all'apertura e all'esercizio degli stabilimenti termali

Chiunque intenda aprire od esercitare uno stabilimento termale o ampliare o trasformare o trasferire uno preesistente, deve inoltrare domanda in carta legale alla Giunta Regionale, tramite l'Unità sanitaria locale.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione indicata dalla normativa vigente ed in particolare quella atta a dimostrare i requisiti strutturali e di organizzazione fissati dalla presente legge.

Il presidente dell'Unità sanitaria locale in cui è ubicato lo stabilimento, inoltre, entro trenta giorni dal ricevimento la domanda alla Giunta regionale, corredata del parere espresso sulla medesima dal Comitato di gestione.

L'attività ispettiva intesa ad accertare l'esistenza dei requisiti prescritti è demandata al settore dell'Unità sanitaria competente per materia.

ART. 43 Limiti delle prestazioni idrotermali

Le prestazioni idrotermali sono erogate presso gli stabilimenti termali nei limiti previsti dal piano sanitario Nazionale di cui all'art. 53 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e pertanto secondo i livelli che devono essere garantiti a tutti i cittadini in rapporto alle indicazioni del piano stesso.

ART. 44 Convenzioni tra l'Unità Sanitaria locale e gli stabilimenti termali

Il piano sanitario regionale di cui all'art. 55 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 accerta la necessità che gli stabilimenti termali siano convenzionati con le unità sanitarie locali.

Le convenzioni sono stipulate dall'Unità Sanitaria locale in conformità a schemi tipo, approvati dal Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Sanitario Nazionale.

ART. 45 Attività di vigilanza e controllo

L'attività di vigilanza e controllo sugli stabilimenti termali nonché sulle piscine termali annesse è esercitata dal settore dell'Unità Sanitaria locale competente per materia.

Le piscine termali devono essere esercitate nel rispetto della circolare n. 128 del 16.7.1971 del Min. della Sanità, nonché di eventuali norme regolamentari approvate dalla Giunta Regionale.

Sono prescritte la presenza costante del bagnino durante l'orario di apertura e la determinazione dei livelli di cloro più volte al giorno (almeno 3) da trascriversi a cura del direttore sanitario nell'apposito registro.

Art. 46 Centro studi sul termalismo

La Giunta Regionale assume le opportune iniziative per l'istituzione di un centro studi sul termalismo per approfondire le conoscenze sul meccanismo d'azione della terapia termale del bacino euganeo, per sottoporre a verifica scientifica i risultati dei trattamenti eseguiti, per promuovere attività di formazione ed aggiornamento riservate ad operatori sanitari.

La gestione del Centro sarà affidata all'Università o ad altro idoneo Ente pubblico con apposita convenzione deliberata dalla Giunta Regionale.

La convenzione stabilirà la misura del contributo finanziario annuale che la Regione corrisponderà, nonché ogni altra condizione per il funzionamento del Centro.

A tale fine l'Ente al quale sarà affidata la gestione deve presentare entro il termine stabilito un preventivo di spesa corredato da una relazione dalla quale dovrà risultare il personale che sarà adibito al funzionamento del Centro, i locali di cui il centro dispone, nonché il programma annuale di attività del centro, ed una relazione sulla attività svolta nell'anno precedente con il conto consuntivo di gestione.

TITOLO VI° - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 Chiusura dei pozzi non regolamentari.

I pozzi che attingono acqua termale dal materasso alluvionale e quelli la cui distanza da edifici sia inferiore a mt. 12 dovranno, nel termine di mesi 24 dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, essere chiusi mediante cementazione da effettuarsi in presenza di almeno un funzionario regionale del competente Dipartimento.

L'approvvigionamento degli stabilimenti termali già alimentati dai pozzi disattivati potrà essere garantito da nuove perforazioni ove possibile o secondo quanto previsto dalla presente normativa.

Le nuove perforazioni possono essere autorizzate dalla Giunta Regionale anche nelle aree di concessioni circostanti, ed i titolari di queste non possono opporsi all'esecuzione dei lavori di terebrazione ed alla posa in opera delle apparecchiature e condutture per l'adduzione dell'acqua termale.

Art. 48 Domande di permesso di ricerca

Nessun nuovo permesso di ricerca potrà essere accordato dalla Giunta Regionale, salvo che per motivi derivanti dallo studio del fenomeno termale o in accoglimento di richieste di enti pubblici, entro il periodo di tre anni dalla data di approvazione delle presenti norme.

Le domande di permesso di ricerca, presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente normativa, devono considerarsi respinte in quanto contrastanti con gli obiettivi di cui all'art. 1 della L.R. 20 marzo 1975, n. 31.

Art. 49 Permessi di ricerca vigenti.

I permessi di ricerca che abbiano dato esito positivo possono essere trasformati in concessioni minerarie ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale e con le procedure da essa previste.

La durata delle concessioni è fissata in anni 25 e l'utilizzazione dell'acqua termale è regolata dalla presente normativa.

Art. 50 Somministrazione di acqua termale a terzi.

I titolari di concessione mineraria che dimostrino di avere una disponibilità di acqua termale eccedente a quella utilizzata, possono chiedere di essere autorizzati a somministrare l'eccedenza a terzi.

Le domande devono essere trasmesse tramite la Gestione Unica competente per territorio ove esiste.

Le autorizzazioni vengono rilasciate dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.

La Giunta Regionale può obbligare il concessionario, avente una disponibilità di acqua termale eccedente a quella utilizzata, a somministrare detta quantità per la sostituzione dei pozzi di cui al 1° comma dell'art. 47 .

Art. 51 Sanzioni.

La violazione alla presente normativa comporta l'appli
cazione delle sanzioni previste dagli artt. 14 e 15 della legge
regionale 20 marzo 1975, n. 31 per quanto attiene la risorsa ter
male e la sua utilizzazione, delle sanzioni previste dalle vigen
ti leggi nazionali e regionali per quanto attiene la normativa
urbanistica.

Art. 52 Commissione consultiva

Svolge funzioni di coordinamento tra i comprensori di
Este, Padova, Monselice previsti dalla legge regionale n. 80
del 1975 e successive modificazioni, i Comuni di cui all'art. 2
della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31 e la Regione, una
commissione così composta: un rappresentante per ognuno dei tre
comprensori; quattro rappresentanti dei comuni di cui alla leg-
ge regionale n. 31 del 1975; due rappresentanti della Regione;
un rappresentante del Consorzio per la valorizzazione dei colli
Euganei; un rappresentante delle Gestioni Uniche e un rappresen-
tante delle Associazioni albergatori.

La commissione ha carattere consultivo negli atti con
seguenti al Piano termale che i comuni devono adottare.

Art. 53 Durata del Piano

Entro tre anni dalla data di approvazione del presente piano la Regione provvede a deliberare, secondo quanto previsto all'art. 10, la quantità di posti letto in strutture termali, da prevedere in ciascun comune al fine del dimensionamento del secondo programma pluriennale di attuazione degli strumenti urbanistici e ad aggiornare il valore stabilito al precedente art. 22, del quantitativo massimo di acqua termale educibile.

Entro lo stesso termine la Regione provvede a deliberare le modifiche e gli aggiornamenti eventualmente necessari dopo la prima fase di sperimentazione delle presenti norme.

I comuni adottano entro i termini di cui all'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31 le varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti, conseguenti al Piano Termale.

Entro 12 mesi dall'approvazione delle suddette varianti i comuni adottano i Programmi pluriennali di attuazione e i piani particolareggiati previsti dal Piano Termale.

In caso di inosservanza del termine di cui al comma precedente la Regione esercita i poteri sostitutivi.

Entro sei mesi dalla trasmissione degli strumenti urbanistici generali e di quelli attuativi la Regione approva introducendovi le eventuali necessarie modifiche, sentiti i comuni interessati.

Art. 54 Programma delle ricerche e degli studi

Entro il 31.12.1980, la Giunta Regionale, sentite la Conferenza Termale, le Gestioni Uniche, le rappresentanze sindacali, le Associazioni albergatori, e le competenti Commissioni Consiliari, predisporrà il programma delle ricerche e degli studi sulle caratteristiche del bacino termale, in ordine anche ai modi migliori di utilizzazione della risorsa e agli usi complementari energetici dell'acqua termale e inoltre sulle caratteristiche farmacologiche e sul meccanismo della terapia termale.

Per l'attuazione del programma la Giunta Regionale presenterà, entro la scadenza predetta, i programmi necessari per la copertura finanziaria.